SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A4600

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. **166.**

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, sono state fissate per la medesima data del 13 maggio 2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare, in caso di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali, gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di votazione nella sola giornata domenicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0224

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2001, n. **167.**

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 128 dell'11 gennaio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Intervento finanziario per le attività di danza

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «l'Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «il Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della danza, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere a tale esperienza;

b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

h) avvicinare nuovo pubblico alla danza con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite;

l) sostenere la proiezione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di danza considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione e perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.

Art. 2.

Definizione dell'intervento finanziario

1. L'utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché dei costi sostenuti dai soggetti della danza in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al capo III, il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.

2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «il Ministro», tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

a) una quota delle risorse da assegnare ai settori della danza di cui al capo II e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

b) una quota delle risorse da riservare alle attività di cui al capo III;

c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori attività di danza, secondo quanto stabilito dall'articolo 18.

3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, ed in particolare alle variazioni in aumento, mediante applicazione di una identica percentuale.

Art. 3.

Criteri di attribuzione dei contributi

1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori della danza, il Ministro con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione competente per la danza del comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote forfettarie, anche con riferimento ai costi medesimi, e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di prevalenza di spettacoli di autori italiani contemporanei, o di paesi dell'Unione europea, viventi.

2. Ai fini della attribuzione, i contributi si intendono direttamente correlati alle singole voci di costo riconosciute ammissibili.

3. Con decreto ministeriale è altresì definita la percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

4. L'Amministrazione, sentiti la commissione consultiva per la danza, di seguito definita «la Commissione», e l'interessato, può disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

5. È ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti nazionali e di paesi appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Art. 4.

Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonché impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera, con esclusione di quelle di danza svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definite «fondazioni liriche», e presso i teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di seguito definiti «teatri di tradizione», e già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

3. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore della danza di riferimento, alle condizioni previste dal presente regolamento, da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si tratti di un soggetto della danza il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni. Tuttavia, è ammesso a presentare domanda per un settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.

4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda in proprio al completamento del progetto di attività.

5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità della persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 5.

Criteri della valutazione quantitativa

1. Per l'attività di produzione i costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed assistenziali nonché relativi al servizio sanitario nazionale, versati complessivamente dal soggetto della danza.

2. Gli oneri previdenziali, riferiti ai versamenti comunque effettuati presso qualsiasi ente pubblico di previdenza, sono presi in considerazione in misura percentuale e fino ad un massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle fondazioni liriche.

3. Per la attività di distribuzione, i costi valutabili, oltre a quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicità, sono:

a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, determinando, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera *a)*, fino al 25 per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per la attività di promozione, intesa come attività mirata all'informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

5. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione e la pubblicità.

Art. 6.

Criteri della valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) coreografi impegnati;

d) stabilità pluriennale dell'impresa;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

f) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;

g) innovazione, con particolare riguardo alla rappresentazione di opere di autori viventi;

h) esecuzione dal vivo della parte musicale;

i) partecipazione alla produzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con soggetti operanti in altri settori dello spettacolo;

l) rappresentazioni presso fondazioni liriche e teatri di tradizione.

2. La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo finanziario non può essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 7.

Attività di valutazione

1. Per l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *a)*, e 5, sono relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del triennio.

2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non può essere superiore al 25 per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia, di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio attività di danza, ed essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico, relativamente agli anni per i quali è richiesto il contributo, nonché dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, salvo che per i soggetti di cui al capo III, per i quali il termine è fissato al 31 ottobre del medesimo anno. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini sono perentori. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Art. 9.

Determinazione del contributo, erogazione e controlli

1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con provvedimento del Capo del Dipartimento dello spettacolo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di dicembre dell'anno antecedente al periodo considerato.

2. Entro il mese di marzo di ciascun anno del triennio, l'Amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'Amministrazione eroga il saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il numero delle giornate lavorative;

b) gli incassi determinati dall'attività di rappresentazione;

c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1.

4. È comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

5. La documentazione prevista dal comma 3, costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività di danza sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

7. Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1, o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 10.

Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dello spettacolo è disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera *a)* o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

3. L'Amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo biennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto almeno per un anno negli ultimi tre, contributi erogati sulla base della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 è rapportata al 75 per cento della somma liquidata a consuntivo che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti a quello in cui è compiuta la valutazione.

2. La personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2003.

3. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1, non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al 25 per cento né aumentare oltre una identica percentuale.

4. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti della danza, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1 dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche mediante incorporazione, di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'85 per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2001-2003, un'attività non inferiore al 70 per cento delle attività recitative complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed all'80 per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto di cui al comma 1.

6. I benefici di cui al comma 5, possono essere concessi anche qualora il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale d'azienda altrui, nonché apposita dichiarazione dei soggetti in corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la quale si attesta l'avvio della procedura della loro estinzione, e l'impegno a non presentare alcuna domanda di contributo all'Amministrazione in futuro e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo eventualmente richiesto.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003, è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. Per i soggetti che hanno presentato tempestivamente domanda di contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, il termine di cui al comma 7, si intende comunque rispettato e, ove necessario, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di integrazione alla domanda, fissando un termine all'interessato, in conformità al presente regolamento.

Capo II

SETTORI DELLA DANZA

Art. 12

Compagnie di danza

1. L'attività delle compagnie di danza, o imprese di produzione della danza, è attività di interesse pubblico, rappresenta la tradizione storica ed è aspetto fondamentale della danza italiana. Le compagnie di danza assicurano la circolazione sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, in particolare, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte della danza.

2. Le imprese di produzione possono essere ammesse ai contributi dello Stato, purché abbiano personalità giuridica di diritto privato, o la conseguano entro il termine indicato all'articolo 11, comma 2, ed effettuino, per ciascun anno del triennio, un minimo di quindici giornate di rappresentazione e trecentocinquanta giornate lavorative.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, possono essere ammesse, per non più del 30 per cento, le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea e sostenute dall'intervento finanziario dello Stato.

Art. 13.

Soggetti di distribuzione e formazione del pubblico

1. Possono essere concessi contributi in favore di persone giuridiche private che svolgono attività di promozione e formazione del pubblico, alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale, e che svolgono esclusivamente attività di promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.

2. Costituiscono presupposti per l'ammissione ai contributi:

a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due provincie del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini della quantificazione dei contributi, i progetti di cui al comma 1, possono includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 30 per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni;

b) progetto di attività che assicuri la rappresentazione di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio, nonché le modalità della formazione del pubblico;

c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonché delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.

5. In via transitoria, per il triennio 2001-2003:

a) in deroga a quanto previsto dal comma 1, possono essere finanziate iniziative distributive svolte, ancorché non in esclusiva, da soggetti che abbiano già ricevuto contributi ai sensi degli articoli 17, comma 3, 9 e 10 della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui attività risponda ai requisiti di cui al comma 2;

b) possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale, che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la metà nelle regioni di cui all'obbiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999.

6. Per i trienni successivi a quello relativo agli anni 2001-2003, non può essere finanziato più di un soggetto di cui al comma 1, per regione.

Art. 14.

Esercizio e teatri municipali

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità.

2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno quindici giornate di spettacolo integralmente riservate alla danza per ciascun anno del triennio, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470;

c) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.

Capo III

ALTRI SOGGETTI DELLA DANZA

Art. 15

Accademia nazionale di danza

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 8 e 9, sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, nel quale possono essere considerati anche singoli progetti volti a favorire gli scambi internazionali, alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.

2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, è concesso un contributo, da erogarsi con le modalità di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza o assunte in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

Art. 16.

Promozione della danza e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di:

a) soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività di produzione e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonché alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) soggetti che non svolgono attività di produzione e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;

d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;

e) soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 1979, n. 589, che ricevano sovvenzioni di uno o più enti locali da almeno tre anni e che abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, hanno la disponibilità di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano effettivamente svolti per non meno di venti giornate all'anno, si tiene conto, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 5, delle relative spese di gestione.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, il contributo dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per cento della somma dei contributi concessi dalle regioni e dagli enti locali. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, il contributo dello Stato è integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.

4. I contributi di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che si riferisce:

a) a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto previsto dal comma 1, agli scambi internazionali ed al sostegno di protocolli di attività interministeriali;

b) all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;

c) a progetti volti alla formazione professionale in collaborazione con organismi stranieri;

d) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.

Art. 17.

Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza in Italia, nonché allo sviluppo della cultura della danza; che comprendono una pluralità di spettacoli anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un luogo definito; che costituiscono momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche mediante creazioni multidisciplinari tendenti all'incontro di più linguaggi espressivi.

2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno un quarto presentato in prima nazionale;

e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni negli ultimi sei, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

Capo IV

ULTERIORI ATTIVITÀ DI DANZA

Art. 18.

Ulteriori attività di danza

1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività di danza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, è attribuita, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza della danza in aree del paese meno servite, anche promuovendo adeguati progetti di distribuzione.

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di una compagnia di danza nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi della residenza. Per tali fini, l'amministrazione può considerare progetti che si riferiscono cumulativamente a quanto previsto dal presente comma e dall'articolo 24, comma 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470, utilizzando i fondi all'uopo stabiliti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4-4-*bis. (Omissis)*».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1967.

Nota all'art. 1:

— Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L161 del 26 giugno 1999.

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1996.

— L'art. 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, dispone:

«Art. 28 *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali).* — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, Aidem di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività».

Nota all'art. 6:

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, dispone:

«Art. 8 *(Commissione consultiva per il teatro).* — 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 7:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, abrogato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 7.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in nota all'art. 7.

— L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, dispone:

«Art. 7 *(Norme generali di funzionamento).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4.-5. *(Omissis).*

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 7.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in nota all'art. 7.

Nota all'art. 10:

— L'art. 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Nota all'art. 13:

— Per il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 14:

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

Nota all'art. 16:

— L'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 novembre 1979, dispone:

«1. — *(Omissis).*

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

(Omissis)».

Nota all'art. 18:

— L'art. 24, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999, dispone:

«Art. 24 *(Ulteriori attività teatrali).* — 1. *(Omissis).*

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

3. *(Omissis)*».

01G0222

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 1061ª seduta pubblica, per venerdì 11 maggio 2001, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

01A5206

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001.

Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonché di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attività marginali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, può essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto n. 542 del 1999, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, recante il regime fiscale delle attività marginali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2001, con il quale sono state dettate disposizioni per il regime fiscale delle atti-

vità marginali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della predetta legge n. 388 del 2000;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Società di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001 di approvazione dei modelli Unico 2001 - Quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2000;

Considerato che l'estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali comporta l'ampliamento del numero dei soggetti interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e impegna in modo particolare, dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali, i produttori di software e gli intermediari richiedendo più ampi termini per effettuare correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all'effettuazione dei versamenti;

Considerato che il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari, nella garanzia che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;

Considerato che si rende opportuno differire il termine di presentazione della domanda per avvalersi del regime fiscale previsto dall'art. 14 della predetta legge n. 388 del 2000 per le attività marginali, al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo nel primo anno di applicazione di tale nuova disciplina;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001

1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio 2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonché quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati:

a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al 20 luglio 2001, sono presentate con tale modalità entro il 20 luglio 2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonché quelli relativi alle dichiarazioni presentate in via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

Art. 2.

Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in via telematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale modalità entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando il servizio telematico Internet, ovvero tramite i

soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:

a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni;

b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

c) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare 2000 è presentata dai contribuenti che si avvalgono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, entro il 20 luglio 2001.

Art. 3.

Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 giugno 2001 le dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate con le stesse modalità entro il 20 luglio 2001.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale delle attività marginali per l'anno 2001

1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, per avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per l'anno 2001 è differito al 31 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

01A5077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 aprile 2001.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Connettivina».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della Società Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A8 - cod. fisc. n. 00204260285, la specialità medicinale CONNETTIVINA nelle forme e confezioni: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale; pomata 15 g; 10 garze medicate; «200 mg/100 ml spray cutaneo, soluzione», flacone nebulizzatore da 20 ml; «4 mg garze impregnate», 10 garze impregnate sterili cm 10x20; «12 mg garze impregnate», 5 garze impregnate sterili cm 20x30;

Considerato che a cinque confezioni della suddetta specialità è stata riconosciuta la qualifica di «prodotto da banco (OTC)»;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2000, con la quale la succitata Società Fidia S.p.a., ha chiesto

per la confezione «NON OTC» della specialità di cui trattasi: la modifica della denominazione in «IALECT»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti dietro o senza presentazione di ricetta medica;

Viste le circolari Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni della specialità medicinale di cui trattasi che può essere fornita senza presentazione di ricetta medica dalle confezioni classificate come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: CONNETTIVINA nelle forma e confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 019875018, rilasciata alla Società Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A8 - cod. fisc. n. 00204260285, è apportata la seguente modifica.

Denominazione:

in sostituzione della denominazione «Connettivina», nella forma e confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale è ora autorizzata la denominazione «IALECT», nella forma e confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale.

Art. 2.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 019875, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«4 mg/2 ml soluzione iniettabile», 5 fiale - A.I.C. n. 035225010 (in base 10), 11LFZL (in base 32);

classe: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 019875 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità, Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i nuovi esemplari degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo, in formato A4, che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si dichiari che i suddetti stampati, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 178/1991, sono conformi a quanto previsto nel comma precedente.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero A.I.C. 019875018, in precedenza attribuito, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 aprile 2001

Il dirigente: GUALANO

01A4984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2001.

Misure di gestione della pesca sportiva del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 che stabilisce, per l'anno 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stocks o gruppi di stocks ittici e che attribuisce all'Italia un totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso pari a 4.958 tonnellate;

Vista la raccomandazione adottata dall'ICCAT nella sessione di Rio de Janeiro 1999 che impone ad ogni Stato membro o Parte cooperante il rilevamento stati-

stico della pesca sportiva del tonno rosso svolta nelle zone di mare, tra le quali il Mediterraneo, contemplate dalle norme istitutive di detta Commissione internazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso e, in particolare, l'art. 5 in materia di iscrizione all'elenco dei pescatori sportivi del tonno rosso;

Ritenuto necessario dare applicazione al suindicato decreto ministeriale 27 luglio 2000 al fine di garantire un trasparente svolgimento della pesca sportiva italiana del tonno rosso e di ottemperare ai sopra menzionati obblighi internazionali, tenendo conto che, con decreto ministeriale di pari data concernente la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca, è stato attribuito al settore della pesca sportiva un TAC complessivo di 173,53 tonnellate;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei pescatori sportivi di tonno rosso di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 è reso noto nell'allegato *A* al presente decreto.

2. I soggetti indicati nell'elenco in allegato *A* svolgono la pesca sportiva del tonno rosso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000 e, comunque, per la campagna di pesca 2001, fino al raggiungimento della quota 173,53 tonnellate complessivamente attribuita al settore.

Art. 2.

1. Nell'allegato *B* al presente decreto sono indicati i nominativi degli esclusi dall'elenco di cui all'art. 1 suddivisi per le seguenti categorie di motivazione invalidanti la domanda:

a) irricevibilità per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000;

b) carenza estremi identificativi del richiedente;

c) mancanza di sottoscrizione.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 3.

1. In materia di obblighi e sanzioni si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO *A*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Pesca sportiva

Cognome	Nome
Abbagnara	Alfonso
Accinelli	Fabio
Acotto	Giuseppe
Addis	Gian Mario
Addis	Leonardo
Addis	Roberta
Addis	Vannino
Agliano	Angelo
Agostini	Walter
Aguzzoni	Patrizia
Alaimo	Eugenio
Albanese	Giovanni
Alborno	Franco
Alfieri	Luca
Aliboni	Arturo
Aloscari	Pasquale
Altieri	Vittorio
Amari	Franca
Ambrosione	Felice
Ammendola	Raffaele Giuseppe
Andaloro	Salvatore
Andolfo	Lorenzo
Andolfo	Mario
Angelico	Renato
Angeloni	Mario
Angelucci	Claudio
Angileri	Alessandro
Antico	Agostino
Antonucci	Michele
Apicella	Tullio Alfredo
Aramini	Gian Luigi
Arangio	Giuseppe
Arcangeli	Mattias
Arcidiaconio	Sebastiano
Arcidiacono	Sebastiano
Arsi	Salvatore
Artale	Daniele
Artale	Pietro
Ascheri	Leonardo
Aversa	Pietro Antonio
Avolio	Carlo
Azzi	Tullio
Bacchini	Massimiliano
Bacchiorrini	Fabrizio Giuseppe
Bacci	Sergio
Badioli	Tullio
Baffa	Francesco
Bagato	Paolo
Bagetta	Danilo
Baglieri	Giorgio
Baiocchi	Lorenzo
Baistrocchi	Pier Paolo
Bajslak	Antonio Giuseppe
Baldini	Luca
Ballardini	Gilberto
Ballardini	Roberto
Ballarin	Renzo
Ballati	Enrico
Banchetti	Alberto

Cognome	Nome
Barazza	Daniele
Barbani	Fabrizio
Barbini	Silvano
Barcella	Giovanni
Bardella	Lepoldo
Barigelli	Nardino
Barin	Maurizio
Barni	Alberto
Barni	Andrea
Barni	Franco
Barnini	Vasco
Baroni	Andrea
Barretta	Antonio
Barretta	Gaetano
Bartoli	Luigi
Bartolotta	Antonino
Barucco	Fabio
Barucco	Marco
Barzellotti	Giuseppe Lapo
Bastianoni	Maurizio
Battaglia	Alfredo
Battista	Francesco
Bazzardi	Rudi
Becchi	Giorgio
Becherini	Guido
Bechini	Alberto
Bedana	Luigi
Bellanzon	Emmanuel
Bellettini	Mario
Belli	Pierluigi
Bellini	Franco
Bellone	Vincenzo
Benetti	Isabella
Benetti	Morgan
Benini	Stefano
Bennati	Michele
Bernabucci	Nicola
Bernabucci	Walter
Bernardis	Ado
Bersanetti	Saverio
Bertan	Adriano
Bertelloni	Giuseppe
Berti	Rodolfo - Enrico - Corrado
Berti	Stelio
Bertocci	Massimo
Berton	Marco
Besio	Emilio
Bestiaccia	Francesco
Biacchi	Fabio
Biagioni	Ermanno
Biagiotti	Fausto
Biancalani	GianCarlo
Bianchi	Marco
Bianchi	Vincenzo Diego
Biffignandi	Alessandro
Bigini	Marco
Bigoni	Massimo
Biondi	Mauro Secondo
Bisaccia	Gaetano
Bisciaio	Giancarlo
Boccaccio	Santo Giuseppe
Bojan	Nicola
Bolondi	Giuseppe
Bona	Bruno
Bonetti	Giuseppe
Bongini	Maurizio
Borella	Bernardo
Borgogni	Andrea
Bortolin	Elvio
Boschi	Riccardo
Bosco	Maurizio
Bosio	Pietro
Bottaro	Pasquale
Bottero	Gianfranco
Bottiglieri	Massimo
Bovolenta	Silvana
Bragagna	Elvino
Brandolini	Pierluigi
Bressan	Roberto
Brugnoli	Paolo
Brustia	Edoardo
Bucalossi	Roberto
Bucci	Moreno
Buglieri	Sergio
Bultrini	Massimo
Buonanno	Ciro
Buonavita	Alfredo
Burberi	Dario
Burchielli	Enrico
Burchietti	Carlo
Busi	Italo
Buzzo	Luciana
Cacace	Giuseppe
Cacciamani	Luciano
Cacco	Livio
Cagnin	Roberta
Caimi	Maurizio
Caldari	Gilberto
Caldari	Otello
Calise	Silvestro
Callarelli	Roberto
Calvi	Luigi
Calzavara	Luciano
Calzolari	Alessandro
Calzona	Giuseppe
Calzoni	Demetrio
Camera Roda	Claudio
Camilot	Fabio
Campaci	Antonio
Campinoti	Graziano
Camporese	Paolo
Campostano	Paolo
Candelaresi	Andrea
Candido	Angelo
Canepa	Matteo
Cannarella	Enrico
Capezzuto	Raffaele
Capone	Stefano
Carbone	Giovanni
Cardillo	Liberato
Cardoville	Maurizio
Carloni	Massimo
Carmassi	Fabio
Carnazzo	Maurizio
Carrettin	Luca
Casaglia	Alessandro
Casamenti	Andrea
Casapieri	Fabrizio
Cassioli	Ideale
Castaldello	Paolo
Castelli	Claudio
Cattaneo	Giovanni
Cattaneo	Lino
Cattaneo	Marco
Cattaruzza	Luciano
Cavagnaro	Luca
Cavallari	Pino Ilio
Cavallin	Roberto
Cavazzina	Vittorio
Ceccato	Sergio
Cecchitelli	Fabio
Ceccotti	Luciano
Cei	Raffaello
Celadin	Giuseppe
Cenni	Varide
Cerroni	Franco
Ceschelli	Lamberto
Chiappini	Riccardo
Chiarappa	Roberto
Chiarugi	Isidoro

Cognome	Nome
Chiozzi	Silvano
Ciacci	Andrea
Ciampi	Simone
Cianci	Carmelo
Ciardi	Giovanni
Ciavatti	Libero
Cichella	Paolo
Cigliano	Claudio
Cipolat	Gino
Cislaghi	Gualtiero
Citi	Paolo
Civallero	Michele
Civallero	Sandro
Colella	Marco
Colombo	Mauro
Colomboni	Steno
Comparetti	Michele
Concon	Francesco
Conte	Massimo
Contestabile	Morena
Conti	Alberto
Conti	Giuseppe
Coppa	Vito
Corapi	Vincenzo
Corasaniti	Antonio
Corasaniti	Francesco
Corasaniti	Vittorio
Corbetta	Davide
Cossellu	Lidio
Costa	Paolo
Costantini	Lucio
Costanzo	Michele
Cottone	Riccardo
Covezzi	Vincenzo
Crepaldi	Stefano
Crescenzi	Angelo
Cretella	Luigi
Crimi	Antonio Giuseppe
Crocetta	Marinella
Crociani	Andrea
Cucchi	Gianfranco
Cunsolo	Salvatore
Cuomo	Francesco
Cuzzucoli	Roberto
D'Africa	Rosa Maria
Da Costa	Gianni
D'Africa	Rosa Maria
Dainese	Mauro Angelo
Dal Santo	Pietro
Dal Torrione	Giovan Carlo
Dal Vi	Ferdinando
Dal Vi	Gianfranco
Damiani	Gian Carlo
Damico	Antonio
Dani	Paolo
Dante	Alberto
D'Asara	Giuseppe
De Bellis	Marco
De Donato	Carlo
De Fiores	Antonio
De Maio	Mario
De Paoli	Emanuele
De Tommasis	Sergio
De Vidovich	Andrea
Deiana	Franco
Del Bianco	Giuliano
Del Duca	Michele
Del Gatto	Ugo
Deliperi	Paolo Edoardo
Della Valle	Denis
Di Bartolo	Anna Maria
Di Falco	Sebastiano
Di Lustro	Maddalena
Di Marco	Giuliano
Di Maria	Antonio
Di Martino	Maria Rosa
Di Pasquale	Calogero
Di Pasquale	Giovanni
Di Puccio	Giacomo
Ditta Andj's Wallercamp S.r.l. Gmbh	
Dolceamore	Tommaso
D'Olivo	Carlo
Dominici	Valter
Donella	Pier Giorgio
Donnini	Claudio
Donnini	Guelfo
D'Orta	Giuseppe
Dotti Gherardi	Paolo
Dotti Gherardi	Pierferruccio
D'Urso	Luigi
Elia	Nicola
Enegi	Ennio
Ercole	Giuseppe
Ercole	Lorenzo
Ercolini	Roberto
Ettorre	Raffaele
Fabbri	Siro
Faccio	Gabriele
Faedda	Margherita
Fagandini	Pietro
Falcinelli	Patrizia
Falcone	Saverio
Fanciullacci	Paolo
Fanelli	Riccardo
Fantoni	Alessandro
Farinazzo	Emanuele
Fasolato	Lorenzo
Favilli	Maurizio
Febo	Pierluigi
Februari	Sergio
Federici	Gino
Ferrari	Luciano
Ferraro	Giuseppe
Ferretti	Marco
Ferri	Lanfranco
Ferro	Mario
Fiaschi	Manrico
Fillini	Bruno
Fina	Sebastiano
Finetti	Roberto
Fioriti	Fulvio
Fois	Gian Mario
Fornea	Dino
Fraccaroli	Fausto
Franceschi	Francesco
Francescon	Massimo
Franci	Alberto
Franco	Mauro
Francolini	Fabio
Frasca	Alessandro
Freguglia	Umberto
Frigieri	Graziano
Froldi	Gavino
Frondini	Carlo
Fronzi	Carla
Frosini	Claudio
Fuligna	Francesco
Funel	Manrico
Furlanetto	Andrea
Gabutti	Giovanni
Galanti	Luigi
Galeni	Franco
Galli	Paolo
Galvan	Loris
Garbuio	Cristian
Garipoli	Aldo
Garofalo	Giovanni
Gasparri	Margherita
Gava	Giovanni
Geddo	Aldo

Cognome	Nome
Gemignani	Marco
Gennaro	Leone
Ghersinich	Rita
Ghini	Stefano
Giangrande	Dionino
Giannelli	Pietro
Giannone	Giorgio
Gianoglio	Alessandro
Giansiracusa	Michele
Giglia	Giuseppe
Gilardi	Natale
Gionchetti	Fulvio
Giordo	Giorgio
Giorgetti	Rodolfo
Giovanardi	Nicola
Giovanelli	Sergio
Giovannelli	GianLuca
Giusti	Mauro
Gobbi	Pierdavide
Gobita	Roberto
Gori	Fabrizio
Gozzo	Roberto
Grassellini	Paolo
Greco	Claudio
Grosso	Francesco
Grottaroli	Corinaldo
Guasti	Marcello
Guglielmetti	Carlo
Guidotti	Enrico
Guidotti	Giorgio
Gulizia	Gaetano
Guttadauro	Mario
Habeler	Alberto
Iacobelli	Antonio
Iacoponi	Michele
Iaia	Vincenzo
Ianni	Guglielmo
Idà	Manuela
Idato	Andrea
Idini	Alessandro
Iero	Giuseppe
Ignaccolo	Claudio
Immovilli	Mauro
Impagliazzo	Aniello
Impallomeni	Giuseppe
Ingicco	Francesco
Innoceta	Sebastiano
Insana	Domenico
Isgrò	Giuseppe
Izzo	Alessandro
Koelliker	Luigi
La Pira	Salvatore
Lainati	Renato
Lalatta	Gabriele
Lampis	Francesco
Landi	David
Landi	Enrico
Lapone	Aldo
Laudadio	Carlo
Laudadio	Vito
Laurenti	Enrico
Lauretta	Pasquale
Lay	Marco
Lazzarini	Cesare
Lazzerini	Mauro
Lenoci	Francesco
Lenzi	Andrea
Lenzini	Maurizio
Leonardi	Corrado
Lia	Andrea
Lideo	Mara
Liistro	Luciano
Loffredo	Vincenzo
Longhi	Giacom
Longobardi	Armando
Loprese	Domenico
Lorenzi	Francesco
Lovato	Loreto
Luccia	Nino
Luciano	Salvatore
Lungo	Francesco
Luppi	Gianluca
Luschi	Francesco
Luzzati	Aroldo
Maestrelli	Moreno
Maestri	Claudio
Maghini	Simone
Magi	Enrico
Magnolato	Cesare
Magri	GianLuca
Maiolino	Fernando
Malacrino	Ernesto
Manca	Maurizio
Mandrioli	Gabriele
Mannelli	Giovanni
Mannucci	Fabio
Manocci	Renato
Marangon	Remo
Marcolin	Paolo
Marcovecchio	Carlo Felice
Marocchesi	Enzo
Marocchi	Paola
Marotta	Giovanni
Marrucci	Loriano
Martelli	Francesco
Martelli	Nicolò
Martello	Francesco
Martin	Antonio
Martinengo	Giovanni Maggiorino
Martini	Alfredo
Martini	Luca
Martini	Orlando
Martini	Piero
Martuscelli	Giuseppe
Marzaduri	Mauro
Marzola	Mauriozio
Masotto	Piero Luigi
Massaroni	Aristide
Massidda	Agostino
Matraia	Raffaello
Mattei	Luca
Mazzetti	Fabrizio
Mazzetti	Giuseppe
Mazzini	Sergio
Mazzocato	Roberto
Mazzola	Roberto
Meleca	Domenico
Meli	Sandro
Melotti	Paolo
Menghetti	Maurizio
Menici	Benio
Meoni	Massimo
Mercanti	Roberto
Merello	Franco
Merengone	Giuseppe
Merlo	Rosanna
Messore	Ivo
Messore	Pasquale
Mezzasalma	Giovanni
Miccolupi	Nicola
Micheli	Glauco
Milani	Francesco
Miliani	Claudio
Miliani	Maurizio
Milioto	Mario
Militello	Giuseppe
Mincella	Salvatore
Mirra	Roberto
Miserocchi	Giovanni
Mochi	Alberto

Cognome	Nome
Monda	Giovanni
Mondini	Francesco
Moneta	Romeo
Monterosso	Antonio
Morchio	Francesco
Moroni	Nello
Moschitta	Giuseppe
Mosti	Filippo Paolo
Mucciola	Fabio
Mucciola	Massimo
Mugnai	Curzio
Mugnai	Emilio
Muscariello	Salvatore
Musenga	Andrea
Musicarelli	Giorgio
Muti	Giancarlo
Nanni	Francesca
Nanni	Pietro
Nanni	Valerio
Nannini	Enzo
Nannoni	Gioacchino
Nardini	Andrea
Nari	Mila
Nastasi	Antonino
Neri	Michele
Nerini	Luciano
Nicodemi	Marco
Nicoli	GianLuigi
Nicolucci	Gabriele
Nobile	Pierluigi
Nurra	Giovanni Andrea
Nurra	Salvatore
Nuti	Luigi
Occhipinti	Roberto
Olivieri	Aldo
Olmo	Luigi
Orci	Fabio
Orlandi	Lorenzo
Orselli	Francesco
Orso	Antonino
Orto	Mario
Ovan	Bruno
Pacini	Mauro
Paladino	Gasoare
Palazzi	Gianni
Palazzolo	Salvatore
Palermo	Domenico
Pallanti	Luca
Palma	Lamberto
Pandolfi	Eugenio
Panella	Helmut
Panetta	Antonio
Pantarotto	Luigino
Panzarella	Salvatore
Panzi	Marco
Paoli	Riccardo
Paparoni	Carlo
Pappalardo	Salvatore
Para	Alfredo
Pardi	Stefano
Pari	Fabrizio
Parmeggiani	Primo
Paro	Renato
Pasqualinotto	Mauro
Passarella	Doriano
Pasteur	Edoardo
Patti	Calogero Renato
Pavana	Renzo
Pedron	Loris Giovanni
Pellicanò	Consolato Luca
Pellicciari	Umberto
Pelucelli	Italo
Penengo	Nicola Maria
Pennacchini	Ivo
Pentucci	Giannino
Perin	Roberto
Perissotto	Giuseppe
Perotti	Manlio
Perti	Adelio
Pezzoni	Franco
Piazzese	Innocenzo
Piccardi	Francesco
Pieragostini	Enrico
Pierucci	Alessandro
Pilo	Nicolino
Pilo	Stefano
Piro	Pietro
Pistelli	Luigi
Pistolesi	Alvaro
Pizzarello	Carlo
Pizzeghello	Attilio
Platania	Carlo
Plicato	Giovanni
Poerio	Luigi
Polacci	Andrea
Pollastrini	Raffaello
Pomafer Forniture S.r.l.	
Ponte	Riccardo
Porcu	Matteo
Procopio	Angela
Procopio	Vincenzo
Proterra	Luciano
Puggioni	Antonello
Pugina	Aldo
Pugina	Enrico
Punturieri	Pietro
Pusceddu	Lorenzo
Putrone	Pietro
Quarta	Antonio
Quattrino	Maurizio
Queirolo	Giovanni
Queirolo	Rafaele
Quercetani	Roberto
Raggio	Angelo
Raggio	Maria Pia
Rakers	Thomas
Ranocchi	Ettore
Ranzitti	Paolo
Raso	Stefano
Ravone	Raffaele
Regine	Antonio
Renzi	Graziano
Repetto	Riccardo
Ricci	Alessandro
Ricci	Luigi
Ricci	Orazio
Ricci	Roberto
Ricci	Sante
Riggi	Enrico
Ritrovato	Paolo
Rocco	Vincenzo
Rofi	Ruggero
Rogina	Aldo
Romano	Biagio
Romboli	Ernesto
Romico	Giuseppe
Rossato	Daniele
Rossi	Ettore
Rossi	Valter
Rossi	Vittorio
Rosso	Fabrizio
Rota	Claudio
Rotondaro	Massimo
Rubini	Andrea
Ruffino	Giovanni
Ruffo	Mauro Antonello
Russo	Daniele
Russo	Davide
Rustici	Mauro
Salerno	Giuseppe

Cognome	Nome
Salerno	Pasquale
Salvadore	Davide
Salvadori	Roberto
Salvarani	Bruno
Salvini	Salvino
Sangiuliano	Vincenzo
Saracita	Roberto
Sardi	Rolando
Sartini	Claudio
Scanu	Giuseppe Alberto Mario
Scapin	Luigi
Scapolan	Claudio
Scarafoni	Giusto
Schiavon	Andrea
Schillaci	Roberto
Schmid	Walter
Scorza	Aleardo
Scorza	Umberto
Scullari	Giovanni
Seghieri	Ivano
Sepulveres	Giuseppe
Sepulveres	Ugo
Seraglia	Fabio
Serio	Raffaele
Sernissi	Massimiliano
Sestini	Susanna
Settesoldi	Giampaolo
Settesoldi	Giampaolo
Severo	Rosario
Sferratore	Sebastiano
Silicani	Roberto
Silvestri	Massimo
Simoni	Riccardo
Sini	Gianpiero
Sisto	Giuseppe
Sofi	Stefano
Soggia	Gavino
Solarino	Piero
Soldaini	Sandro
Soraci	Annibale
Spada	Sebastiano
Spagnolo	Giorgio
Spaziani	Stefano
Speziga	Giuseppe
Spezzapria	Domenico
Spinosa	Carlo Antonio
Steardo	Antonio
Stefanini	Gastone
Strangio	Carlo
Succu	Pier Domenico
Sulli	Ervino
Suma	Santo
Summonti	Attilio
Szathvary	Italo
Taboga	Vincenzo
Taccetti	Bruno
Taccogni	Antonio
Tagliatti	Roberto
Tarallo	Luigi
Tartarini	Stefano
Tassi	Edoardo
Taverniti	Attilio
Terrosi	Giorgio
Testa	Uliano
Tilli	Andrea
Tognelli	Maurizio
Tognetti	Giovanni
Tognon	Giuseppe
Torlone	Giovanni
Torri	Wladimiro
Torrigiani	Piero
Torroni	Giulio
Toschi	Arrigo
Tosetto	Gianni
Tosi	Franco
Tosi	Pietro
Tovaglieri	Paolo
Tranchino	Antonio
Tranchino	Gaetano
Trevisan	Maurizio
Trimboli	Francesco
Turrizziani	Renato
Uguccioni	Fabrizio
Usai	Salvatore
Vacca	Emanuele
Vagnoni	Giovanni
Valente	Bruno
Vandelli	Walter
Vandi	Massimo
Vanni	Mario
Vannini	Franco
Vanzetti	Pierluigi
Vatteroni	Giovanni
Venezia	Mario
Veninata	Emanuele
Ventavoli	Mario
Venticinque	Antonino
Ventura	Rossella
Vescera	Francesco
Viacana	Andrea
Vicini	Alessandro
Vigrani	Roberto
Vinzoni	GianLuca
Vitalini	Giuseppe
Vitaliti	Giuseppe
Vittadello	Massimo
Viviani	Ervino
Vizzich	Boris
Volpicelli	Maurizio
Vozza	Giuseppe
Wolkenstein Trostburg	Oswald
Zagaglioni	Stefano
Zambernardi	Gian Luca
Zampini	Sonia
Zanelli	Franco
Zanetti	Roberto
Zanlorenzi	Tomas
Zannelli	Vincenzo
Zannolini	Olimpio
Zanobbi	Fabio
Zanon	Anacleto
Zanzani	Rino
Zanzarelli	Giuseppe
Zaramella	Angelo
Zini	Paolo
Zipoli	Roberto
Zippilli	Roberto
Zuanelli	Tullio
Acciarri	Franco
Acciarri	Orlando
Acquaroli	Pierangelo
Adamo	Luciano
Addis	Francesco
Aguzzi	Paolo
Albanesi	Giorgio
Alberti	Rodolfo
Alberto	Monetta
Alessandrello	Francesco
Alessandroni	Stefano
Amadori	Daniele
Ammazzalorso	Marco
Antonacci	Fortunato
Antonozzi	Italo
Arduini	Alberto
Ariatti	Remo
Asara	Sergio
Assenza	Pietro
Avanzi	Rolando
Avventi	Mario
Azzini	Giovanni

Cognome	Nome
Babolin	Daniela
Baleani	GianCarlo
Ballarin	Achille
Ballarin	Gianni
Ballin	Roberto
Balzano	Salvatore
Baraldi	Livio
Baratto	Gianfranco
Barbuiani	Sergio
Bargagna	Antonio
Barisio	Franco
Barison	Guido
Barrieri	Amorino
Bartumioli	Alberto
Basilio	Eugenio
Battaglia	Claudio
Battaglia	Edgardo
Battaglia	Giuseppe
Battilocchio	Claudio
Bazzan	Giacomo
Bellavita	Giorgio
Bellini	Sebastiano
Bellotti	Daniele
Bellucci	Paolo
Bencivenga	Luciano
Benedetti	Alessandro
Benenati	Domenico
Benenati	Gavino
Benenati	Gianuario
Benfenati	Daniele
Bergonzo	Ernesto
Bernardi	Antonio
Bernardi	Valerio
Bernardini de Pace	Luciano
Bertoldo	Giancarlo
Bezzani	Roberto
Biagi	Gino
Bianchi	Giorgio
Bigelli	Claudio
Biliotti	Giovanni
Bini	Gianfranco
Birresi	Renato
Boer	Ezio
Boggian	Bruno
Bombini	Antonio
Bonora	Giampaolo
Bonora	Vaster
Boscarino	Agostino
Bragagni	Luciano
Branchini	Renzo
Bressan	Maurizio Guglielmo
Brumaldi	Remo
Bruni	Luigi
Brusoni	Pietro
Bruti	Luigi
Bugnoli	Adelino
Burini	Andrea
Burini	Daniele
Buscarino	Alfonso
Buttiglione	Vincenzo
Cacioppolini	Daniele
Cacioppolini	Stefano
Cadeddu	Salvatore
Caldarulo	Nicola
Calura	Mauro
Calvaresi	Franco
Camilloni	Livio
Campana	Andrea
Campanelli	Marco
Campo	Salvatore
Canala	Domenico
Canali	Riccardo
Capecci	Tullio
Capelli	Alberto
Capodiferro	Alfino
Capotosti	Aldo
Cappello	Carlo
Caprari	Rodolfo
Capriotti	Gregorio
Capula	Vittorino
Carbonini	Sergio
Cardi	Alfredo
Carlini	Francesco
Carlini	Giuseppe
Carraro	Giorgio
Carraro	Ludovico
Carrusci	Giuseppe Giovanni
Casadio	Antonella
Casagrande	Mauro
Cascone	Ignazio
Casoni	Renzo
Castellaro	Francesco
Castellucci	Guerrino
Castiglione	Arcangelo
Catalano	Giuseppe
Catani	Ivano
Catania	Bruno
Catania	Paolo
Cataudella	Agostino
Catena	Marco
Catenacci	Vittorio
Catozzi	Gianni
Cavani	Francesco
Cavestro	Federico
Cavicchio	Adriano
Ceccoli	Alessandro
Cerchier	Maurizio
Cevolini	Claudio
Chialchia	Ciro
Chiandotto	Andrea
Chiaranzelli	Andrea
Chiaranzelli	Marco
Chiaranzelli	Silvestro
Ciammetti	Maurilio
Ciarrocchi	Gabriele
Ciccia	Girolamo
Cilia	Salvatore
Cinquepalmi	Giuseppe
Cioschi	Luisa
Cipolloni	Giuseppe
Civita	Maria Gabriella
Colaiacono	Giuseppe
Colletta	Massimo
Colletta	Stefano
Colli	Gisleno
Colli	Mariano
Colnaghi	Giuseppe
Colombara	Angelo
Colusso	Benito
Comparin	Giovanni
Coniglione	Antonio
Conti	Giuseppe
Coppi	Giovanni
Corallo	Giovanni
Corrado	Valerio
Corrotti	Alessandro
Corsaro	Angelo
Corucci	Luigi
Cossu	Domenico
Cossu	Vincenzo
Costa	Andrea
Costa	Gabriele
Cramarossa	Tommaso
Crescenzi	Piero
Criscione	Salvatore
Cubeddu	Celestino
Cupidio	Alessandro
Cutrone	Salvatore
Damasco	Giovanni
D’angelo	Pietro

Cognome	Nome
De Angelis	Luciano
De Felici	Alessio
De Meo	Cristian
De Mori	Flaviano
De Nardis	Luisa
De Patre	Ennio
De Santis	Carlo
De Santis	Pasquale
Debrilli	Luigi
Deiana	Gianfranco
Deiana	Michele
Deidda	Ignazio
Del Fabbro	Sandro
Del Linz	Renato
Demelas	Antonio
Denegri	Antonio
Dettori	Giovanni Mario
Di Maria	Italo
Di Maria	Mauro
Di Paolo	Paolo
Di Sabatino	Fabrizio
Dimartino	Rosario
D'Incalci	Ilario
D'Ippolito	Antonino
Dissette	Dario
Dissette	Mario
Dolci	Danilo
Donelli	Gabriele
Doni	Luciano
Doranti	Giacomo
Dore	Lorenzo
Doria	Gianfranco
Dragoni	Stefano
Erani	Vanni
Eusebi	Mirko
Fabbri	Renato
Fabbro	Stefano
Fabretti	Fabrizio
Facondini	Alceo
Falciani	Lamberto
Falcioni	Mauro
Falcioni	Vittorio
Falivena	Luca
Farinella	Rolando
Farneti	Loris
Fava	Enrico
Fedele	Franco
Ferranti	Roberto
Ferrari	Marco
Ferreri	Roberto
Ferretti	Ruggero
Ferro	Mario
Fersini	Riccardo
Fersini	Roberto
Ficola	Mario
Filia	Francesco
Filiaggi	Gianluca
Filippini	Giovanni
Fiori	Alberto
Fiorilla	Domenico
Fogo	Maurizio
Fonso	Giambattista
Forti	Pietro
Fragalà	Francesco
Franceschelli	Pardo Domenicantonio
Franzoso	Gianpaolo
Frasconi	Paolo Angelo
Frighi	Loris
Frosini	Gian Federico
Furlanetto	Andrea
Gaggero	Sergio
Galiffi	Francesco
Galletto	Andrea
Galli	Sergio
Galliani	Giuseppe

Cognome	Nome
Ganadu	Roberto
Garattoni	Giampaolo
Garbo	Lauro
Gattelli	Ivano
Gatti	Luca
Gatti	Sabatino
Gattorna	Giuseppe
Ge	Giuseppe
Ghezzi	Andrea
Ghilardi	Sauro
Ghiselli	Nicola
Giaccaglia	Bruno
Giacobbe	Roberto
Gianaroli	Giorgio
Giancardi	Dario
Giannasi	Umberto
Giannone	Giuseppe
Giannuso	Antonio
Giaquinta	Sebastiano
Gibiino	Gabriele
Gigli	Alessandro
Giolitto	Giovanni
Giordani	Marco
Giorgetti	Mentore
Giovannini	Luca
Giovenali	Fabio
Giuga	Luigi
Giuliani	Paolo
Giuliano	Salvatore
Giulietti	Paolo
Gobbo	Giuseppe
Godente	Stefano
Gori	Leobino
Graham	Bean
Grasso	Salvatore
Greggio	Paolo
Guadagnoli	Luciana
Guazzini	Gianfranco
Guerra	Rossano
Guidi	Antonio
Iacobelli	Pietro
Inama	Roberto
Incatasciato	Antonio
Ingallinera	Francesco
La Rocca	Antonio
Landro	Antonio
Lasi	Luigi
Lattanzi	Anna Rita
Lazzari	Francesco
Lazzeri	Luigi
Lefemine	Marco
Legnaro	Luciano
Leoni	Leonello
Leporati	Enrico
Lera	Andrea
Licari	Antonio
Lionzo	Umberto
Lippi	Claudio
Liverani	Gioacchino
Lo Piccolo	Michelangelo
Loi	Francesco Diego
Lombardi	Katia
Longhi	Alessandro
Loparco	Cosima
Luelzu	Giovanni
Luini	Livio Giorgio
Luise	Alessandro
Luly	Giampiero
Lumbau	Enzo
Magagna	Giancarlo
Magni	Gianfranco
Maiolla	Luciano
Malavolta	Mauro
Malvicini	Gian Gabriele
Mambrin	Salvino

Cognome	Nome
Mammarella	Silvia
Mancini	Artibano
Mancini	Giuseppe
Manetti	Marco
Mannocchi	Donato
Marangoni	Fabrizio
Marchesano	Giovanni
Marchesini	Massimiliano
Marchetti	Gianfranco
Marchetti	Tommaso
Marcolini	Giuseppe
Marini	Piero
Martella	Domenico
Martelli	Mario
Martin	Roberto
Martinelli	Roberto
Martini	Oliver
Marugo	Terenzio
Masironi	Pier Mario
Masoni	Daniele
Mastacchini	Luciano
Mastrolilli	Luigi
Mazza	Rosario
Mazzocconi	David
Meiattini	Saverio
Melasi	Giovanni
Meloni	Antonio
Meloni	Marco
Menarini	GianLuca
Menarini	Giovanni
Meneghinello	Franco
Mercuri	Angelo
Meschini	Claudio
Miglio	Emilio
Milano	Francesco
Mimelle	Domenico
Minardi	Claudio
Minozzi	Paolo
Miserocchi	Paolo
Monetta	Alessandra
Montecchio	Claudio
Montiroli	Gabriele
Morandi	Mario
Morassi	Loris
Mori	Giuseppe
Moro	Monica
Morresi	PierGiuseppe
Moschini	Giancarlo
Mottaran	Sergio
Muraro	Roberto
Murero	Franco
Murittu	Giovanni
Muroni	Alessandro
Muscas	Paolo
Mussino	Claudio
Nardone	Maria Rosaria
Nastri	Giorgio
Natali	Roberto
Nespeca	Ferdinando
Nespeca	Franco
Nestore	Alessandro
Nicosi	Antonino
Noto	Roberto
Novak	Peter
Novantini	Gianni
Occhipinti	Giovanni
Orabona	Claudio
Orazi	Adriano
Orcivolo	Enrico
Orunesu	Giuseppe
Padua	Salvatore
Pagani	Diego
Pagano	Domenico
Palestini	Nicola
Palestini	Rinaldo
Palitta	Sebastiano
Pallottini	Antonio
Panattoni	Stefano
Paoli	Renato
Paolini	Marco
Paolini	Nicola Massimo
Pappalardo	Santino
Parisi	Carmelo
Parisi	Giancarlo
Pascucci	Pier Giorgio
Pasello	Domenico
Patricelli	Luigi
Pattaro	Gabriele
Pavani	Giovanni
Pavoletti	Mario
Pedroni Menconi	Flavia
Pelagatti	Augusto
Pelicci	Paolo
Pelliconi	Italo
Pelliconi	Primo
Penza	Luciano
Perozzi	Antonio
Perozzi	Giuseppe
Perrotta	Luigi
Pesaresi	Robertino
Petragnani	Pier Luigi
Petrolati	Roberto
Pezzini	Carlo
Pica Villa	Mauro
Pierantognetti	Gianfranco
Pierbattista	Elio
Pieretti	Luisiano
Pierpaoli	Marco
Piga	Francesca
Piga	Francesca
Pilo	Silvestro Santino
Pilotto	Frediano
Pinna	Antonio
Pinna	Marcello
Pinna	Marco
Pinna Spada	Antonio
Pintus	Paolo Antonio
Piredda	Agostina
Pirini	Davide
Piruzza	Antonino
Pivetta	Ernesto
Poletto	Fabio
Poli	Mauro
Polisini	Fiorenzo
Polito	Agostino
Porry Pastorel	Stefano
Portesan	Franco
Pozzati	Marco
Pozzi	Goffredo
Prezioso	Emilio
Puggioni	Roberto
Puglisi	Francesco
Pugnaloni	Fausto
Quadri	Rina
Quarantini	Saverio
Queralti	Lino
Quevedo	Werner
Radaelli	Alessandro
Ramazzotti	Cristian
Rambotti	Carlo
Reale	Giovanni
Rebuzzini	Claudio
Recchia	Leone
Recinella	Romolo
Regnoli	Roberto
Regoli	Arturo
Remedi	Lorenzo
Retko	Fabrizio
Ricci	Giovanni
Righetti	Germano

Cognome	Nome
Rogani	Fabio
Rollo	Daniela
Rollo	Daniela
Romanin	Maria Maddalena
Rosa	Giovanni
Rosati	Francesco
Rosichetti	Ennio
Rossetti	Giorgio
Rossi	Ezio
Rossi	Marco
Rossi	Michele
Russo	Raffaele
Sabatini	Antonio
Sala	Paolo
Salami	Marco
Sale	Costantino
Salvatori	Alessandro
Salvesi	Albino
Sammicheli	Marco
Sanguinetti	Massimo
Sanna	Antonio Manuel
Sanna	Francesco
Sansonetti	Giovanni
Sansoni	Massimo
Santamaria	Angela Antonella
Santinato	Giorgio
Saraga	Venerino
Sardo	Francesco Antonio
Sarti	Franco
Savini	Enzo
Saviozzi	Stefano
Scano	Antonio
Scano	Nazario
Scantoni	Massimo
Scapin	Francesca
Scappini	Antonio
Scartozzi	Ferdinando
Scartozzi	Patrizio
Schiavon	Giorgio
Schiavon	Moreno
Scorcioni	Luigi
Scribano	Giovanni
Scribano	Nunzio
Scribano	Sergio
Sebastianelli	Giorgio
Secchi	Carlo Luigi Mario Gerolamo
Secci	GianPaolo
Serra	Francesco
Serra	Rossano
Sforzato	Maurizio
Sgattoni	Luigi
Silvestri	Sabrina
Simeone	Gabriele
Simoni	Filippo
Sini	Gianfelice
Sinico	Walter
Soave	Giovanni
Spata	Salvatore
Speranzoni	Elvio
Spolittu	Diego
Sportolari	Giancarlo
Squeri	Giovanni
Squizzato	Sandrino
Stabellini	Vittorio
Stamegna	Fulvio
Sterlini	Vittorio
Stival	Sandra
Storoni	Cesare
Strinati	Marco Valerio
Succodato	Cosmo
Sudano	Giovanni
Tacchetto	Giorgio
Tamburlini	Bruno
Tarallo	Gabriele
Taraschi	Tazio
Tarsi	Antonio
Tartaglini	Paolo
Tasinato	Andrea
Tavalazzi	Silvano
Tedeschi	Giuseppe
Terenzi	Enio
Termale	Francesco
Tinarelli	Remo
Tiozzo	Fernando
Tommasi	Roberto
Tonegutti	Aurelio
Tonti	Pierino
Tossutto	Silvano
Toto	Giuseppe
Travaglia	Daniela
Tresoldi	Alberto
Trevisani	Elda
Trotta	Salvatore
Tulli	Sebastiano
Tumino	Salvatore
Turchi	Domenico
Uda	Massimiliano
Valastro	Salvatore
Valentini	Costantino
Valesi	Luigi
Van Engelenhoven	Riccardo
Veneziano	Romolo
Verdecchia	Elio
Veschi	Domenico
Viggiano	Mario
Villa	Aldo
Vincentelli	Martino
Vitali	Alberto
Vittori	Marisa
Vollaro	Mario
Volpini	Pietro
Voltano	Walter
Voltattorni	Nicola
Voltattorni	Samantha
Zago	Luigi
Zangherini	Enrico
Zavanelli	Alberto
Zecchin	Giovanni
Zompicchiatti	Carlo
Zurlini	Gabriele

ALLEGATO *B*

QUOTE DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2001

Pesca sportiva

a) Irricevibilità per decorso del termine stabilito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000.

Cognome	Nome
Albacore S.r.l.	
Altadonna	Giovanni
Altadonna	Giuseppe
Angioni	Salvatore
Antonelli	Maurizio
Apolloni	Enrico
Apolloni	Marco
Bacci	Flaviano
Balzacchi	Paolo
Baricocchi	Carlo
Belardelli	Lucio
Belfiore	Giampiero
Benassi	Francesco
Benozzo	Mauro
Bergamin	Luciano
Bernardini	Loris
Berto	Alfredo
Bianchi	Aldo
Bianchi	Giovanni

Cognome	Nome
Bianco	Carlo
Bignami	Bruno
Biscardi	Roberto
Bitozzi	Carlo
Bogani	Fabrizio
Boltro	Ernesto
Bonucci	Marco
Borsini	Stefano
Braga	Giuliano
Bruschi	Mario
Busi	Odoardo
Buttaro	Michele
Calestini	Giuseppe
Calogero	Raffaele
Campana	Gianfranco
Campisi	Massimo
Canestrari	Alberto
Cantoro	Emilio
Capaccioni	Roberto
Carpena	Marisa
Casoria	Massimo
Castangia	Giovanni
Cavallini	Marco
Cazzanti	Flavio
Chiodi	Glauco
Chiti	Claudio
Cingoli	Giuseppe
Cinque	Maurizio
Cipriani	Alfredo
Cocco	Mauro
Coggiatti	Enrico
Coretti	Fabio
Cornioli	Carlo
Cossi	Giorgio
Costanzi	Palmiro
Crepaldi	Gabriele
Crepaldi	Guido
Crivellari	Diego
Cucchiaro	Piero
D'Ercole	Domenico
De Benedetti	Stefano
De Rango	Franco
De Simone	Costanzo
Del Duca	Cosimo
Della Rosa	Gino
Demelas	Mario
Depaolini	Francesco
Desogus	Antonio Ignazio
Dessi	Costanzo
Di Cesare	Serafino
Di Fazio	Mario
Di Felice	Giuseppe
Di Marco	Gino
Di Vetta	Loreto
D'Onorio De Meo	Angelo
Esposto	Alberto
Fabian	Samuele
Ferrari	Gianantonio
Ferraro	Francesco
Finotto	Laura
Fiume	Fausto
Foddai	Francesco Salvatore
Fossi	Massimo
Franceschini	Oreste
Francesconi	Fausto
Franz	Savastano
Freschi	Luciano
Fumo	Domenico
Galan	Giancarlo
Galan	Giancarlo
Gambin	Guido
Ganzaroli	Roberto
Gemin	Davide
Gemito	Donato
Giacon	Renato
Giannettoni	Giampaolo
Girardelli	Riccardo
Girinelli	Clezio
Golfetto	Marino
Graffi	Cesare
Grasso	Sebastiano
Grilli	Giampaolo
Grollo	Domenico
Grossi	Giovannino
Iacovone	Pierina
Iannitti	Massimiliano
Iannone	Giovanni
Iodice	Gabriele
Iorfida	Raffaele
Laccu	Pasquale
Lami	Ludovico
Lanari	Fulvio
Leggio	Antonio
Leggio	Davide
Lerario	Leonardo
Leucci	Giuseppe
Locascio	Sergio
Lolli	Giovanni
Lombardo	Antonino
Longhin	Paolo
Lupi	Lino
Lupi	Vittorio
Maestrelli	Andrea
Manca	Carlo
Mancin	Antonio
Mancuso	Letterio
Mancuso	Massimo
Manfellotti	Antonio
Mantese	Carlo
Mantovani	Stefano
Marchesin	Francesco
Marcolini	Renzo
Martinelli	Paolo
Martini	Giampaolo
Martusciello	Antonio
Massarenti	Marco
Massarenti	Massimo
Mattara	Sergio
Mazzantini	Francesco
Mazzei	Alessandro
Melone	Michele
Miceli	Andrea
Michelon	Paolo
Mignano	Damiano
Mori	Aladino
Moro	Raffaella
Moro	Sergio
Naldi	Stefano
Napolitano	Antonio
Natali	Rino
Nicolis	Flavio
Nurra	Antonio
Nuvoloni	Massimiliano
Orlandini	Rolando
Palagi	Andrea
Palagi	Andrea
Paparello	Bruno
Paparello	Mariano
Parcianello	Daniele
Pari	Patrizio
Parisi	Franco Antonio
Patania	Filippo
Paterlini	Rolando
Pelamatti	Alessandro
Pellegrin	Enrico
Perin	Michele
Perissotto	Paolo
Perrone	Fedele
Persichetti	Mario
Pertici	Sandro

Cognome	Nome
Pezzolato	Tiziano
Piazzese	Rosario
Pierozzi	Franco
Pietrini	Fabio
Pignotti	Giacinto
Piras	Giovanni
Pizzale	Antonio
Poli	Giancarlo
Poli	Maurizio
Pongelli	Raffaele
Pozza	Maurizio
Priami	Rudi
Puntoni	Fabio
Quadrino	Giovanni
Quattrocchi	Vittorio
Ragazzi	Bruno
Ravani	Alberto
Restuccia	Enrico
Ricci	Aurelio
Riggio	Valter
Rini	Marco
Rizzetto	Stefano
Rizzo	Gianfranco
Rodi	Paolo
Romano	Natale Salvatore
Roncadin	Edoardo
Rossi	Simone
Saiglia	Giovanni
Sala	Luigi
Salvagni	Mario
Salvatori	Alessio
Sancricca	Nicola
Santarelli	Mario
Santoro	Francesco
Santosuono	Giulio
Sartorato	Daniele
Sciommeri	Claudio
Sechi	Angelo Francesco
Sechi	Mario
Sicilia	Domenico
Silvestrini	Giampaolo
Simonetti	Paolo
Solinas	Giuseppe
Sorato	Floriano
Sotgiu	Carlo
Sperandio	Lucio
Spezziga	Giovanni Angelo
Stefani	Enrico
Strazzeri	Pietro
Talamona	Giancarlo
Tesi	Mariano
Tizzanini	Tiziano
Tognini	Giacomo
Toni	Stefano
Torelli	Gennaro
Tremarelli	Stefano
Trentanni	Giovanni
Trilli	Mauro
Trulli	Domenico
Tucci	Paolo
Tucciarone	Alessandro
Turra	Gabriele
Turra	Samuele
Ubaldini	Gian Paolo
Valle	Pietro Francesco
Vanni	Ezio
Venco	Marcello
Venè	Andrea
Ventura	Guerrino
Vieri	Nerio
Violi	Mara
Visentin	Elfi
Vitali	Marcello
Vitrano	Marco
Zecca	Giuseppe
Zottola	Mario

b) Carenza estremi identificativi.

Cognome	Nome
Addis	Francesco
Addis	Giovanni Agostino
Addis	Leonardo
Alutecnos S.r.l.	
Ambrosi	Edo
Araldi	Erminio
Arangio	Virgilio
Ascolani	Francesco
Assaretti	Mario
Assorati	Carlo
Autieri	Alessandro
Bacci	Alessandro
Barbieri	Carlo
Bassi	Giancarlo
Bellini	Elk
Bellopede	Antonio
Benatti	Massimo
Benucci	Carlo
Berluti	Claudio
Biagi	Stefano
Bianchi	Eros
Bianchi	Sonia
Bianchini	Alberto
Bilo	Claudio
Boldrini	Alessandro
Bonucci	Leone
Borficchia	Maurizio
Bricoccoli	Marco
Candusso	Ida
Cannas	Giampiero
Cannas	Giovanni
Canopoli	Vittore
Capecci	Carlo
Capretti	Claudio
Carbini	Salvatore
Carnesecchi	Andrea
Carosi	Piergiorgio
Carra	Luigi
Casini	Angelo
Castellari	Luigi
Castellini	Giannino
Ceccanti	Ermanno
Cecchini	Ennio
Cherchi	Leonardo
Conti	Daniele
Corda	Pasquale
Corsi	Ezio
Cosimi	Maudi
Cossu	Giovanni Domenico
De Angelis	Corrado
De Angelis	Giuseppe
De Angelis	Mauro
De Beaumont	Ettore
De Dominicis	Angela
De Fazio	Raffaele
De Palma	Michele
De Sena	Cesarina
Degiovanni	Bernardo
Deiana	Luca
Delli Figorilli	Claudio
Di Bartolo	Anna Maria
Droghini	Luciano
Charter di Corapi & C. S.a.s.	Eutino
Faccani	Giovanni
Fantuzzi	Enrico

Cognome	Nome
Fara	Pietro Mario
Ferrandino	Giuseppe
Ferrandino	Vincenzo
Ferri	Vilmer
Fois	Aldo
Fracassi	Alberto
Fuci	Angelo
Furlan	Luca
Gatto	Daniela
Ghiglione	Lorenzo
Ghisleri	Adriana
Giacomini	Antonio
Gorgoni	Nicola
Greco	Antonio
Guadagni	Mario
Guarguaglini	Ivano
Gustinelli	Angelo
Iacobucci	Renzo
Iacomino	Angelo
Ingallinera	Giuseppe
Intorrella	Raffaele
Joan	Arveno
Lainati	Marco
Lainati	Renato
Lampugnani	Walter
Landi	Davide
Lepori	Nicolò
Lera	Solirio
Lissia	Mario
Lupini	Maurizio
Lusso	Antonio
Macchi	Paolo
Magnanelli	Omar
Mannocci	Dino
Marine Assistance International S.r.l.	
Marinelli	Marco
Marmorè	Franco
Martini	Massimo
Massalin	Alessandro
Mastrogiacomi	Alberto
Mataloni	Luciano
Mei	Giovanni
Mela	Mario
Menicacci	Piero
Mercanti	Iolanda
Mercurio	Nino
Migheli	Caterina
Milazzo	Vincenzo
Ministeri	Rizzo S.
Minucchi	Carlo Andrea
Montanari	Fabio
Montesi	Alessandro
Morando	Aldo
Morlupi	G.Franco
Mosci	Mauro
Muntoni	Sergio
Mura	Michele
Muretti	Francesco
Muretti	Giovanni
Naccari	Guglielmo
Narducci	Angelo
Nataloni	Gabriele
Nautilux S.r.l.	
Nuvoloni	Massimiliano
Orciari	Giuseppe
Paladini	Walter
Palazzi	Marcello
Palitta	Andrea
Palitta	Antonio
Palitta	Claudia
Palitta	Francesco
Palitta	Sebastiano
Palitta	Sebastiano
Palombi	Mario
Panicucci	Angiolino
Paradisi	Roberto
Pareschi	Cleto
Pascali	Florindo
Pastoino	Umberto
Paterlini	Rolando
Perrone	Alessandro
Peru	Antonio
Piccinetti	Giovanni
Piergallini	Eugenio
Pignotti	Maurizio
Pirola	Luciano
Pittelli	Giuseppe
Piunti	Emidio
Poli	Roberto
Politi	Angelo
Prosperi	Giuseppe
Raggetta	Marica
Ricciotti	Vittorio
Ricolfi	Vincenzo
Rosetti	Giorgio
Rubattu	Nicolò
Sabatini	Ermanno
Sancisi	Mario
Sangiorgi	Marcello
Sbrega	Macario
Schiaffino	Giacomo
Schiaffino	Mario
Sechi	Carlo Mario
Sechi	GianMichele
Società Croce del Sud S.r.l.	
Società Marco Polo S.r.l.	
Solazzi	Vilson
Sotgiu	Orazio
Spotorno	Nicolò
Spriano	Pietro
Stefanelli	Dino
Suriano	Marcello
Tagliafico	Carlo
Tavolieri	Plinia
Tomassoni	Carlo
Tonelli	Emiliano
Torino	Egidio
Trombini	Franco
Tuci	Paolo
Ubaldi	Luciano
Unali	Teresa
Uzzanu	Nicola
Vannini	Lucia
Verrengia	Giancarlo
Voltattorni	Giovanni
Zanutti	GianFranco
Zenobi	Marco

c) Mancanza di sottoscrizione.

Cognome	Nome
Comer	Rinaldo
Perin	Michele
Porcelli	Vincenzo
Servadei	Guglielmo
Conti	Claudio
Crepaldi	Daniele
Luca	Marcello
Sanges	Giovanni

01A4879

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 2001.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, unità di Milano, Napoli e Roma. (Decreto n. 29763).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1997, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 17 aprile 2000 e 5 maggio 2000, tra la ditta S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la consizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2002 della ditta S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, con sede in Roma, unità di Milano, Napoli e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A4779

DECRETO 2 aprile 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici della S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 29768).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1997, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 agosto 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 aprile 2001, è ammessa la possibilità di benificiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, con sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Roma, per un massimo di diciotto dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4778

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Centro operativo Giovane», in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Centro Operativo Giovane», con sede in San Vito dei Normanni, via Crispi, 11, costituita per rogito dott. Aldo Perrone, in data 2 aprile 1987, repertorio n. 6451, registro società n. 4670, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1831/226981.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4804

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CO.SMA.R.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «CO.SMA.R.» con sede in Brindisi, via Tor Pisana, 98, costituita per rogito dott. Colucci Luigi in data 6 dicembre 1990, repertorio n. 8950, registro società n. 6333, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2126/250469.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4805

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Mare Nostrum», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare Mnisteriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di

procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Mare Nostrum», con sede in Brindisi, via Medaglie d'Oro, 16, costituita per rogito dott. Narciso Ernesto in data 28 febbraio 1986, repertorio n. 20586, registro società n. 4051 Tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1673/218319.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4806

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Car Service», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Car Service», con sede in Francavilla Fontana, via per Grottaglie km 1 costituita per rogito dott. Raiola Vincenzo in data 17 febbraio 1993, repertorio n. 8417, registro società n. 7266, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 2253/263098.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4807

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Linea Castoro», in Cellino S. Marco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Linea Castoro», con sede in Cellino S. Marco, via Galilei, 17, costituita per rogito

dott. Colucci Luigi in data 11 settembre 1984, repertorio n. 127553, registro società n. 3304, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1478/206719.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4808

DECRETO 17 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Aldo Moro», in Cellino S. Marco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Aldo Moro», con sede in Cellino S. Marco, via Marconi, 2 costituita per rogito dott. Colucci Luigi in data 11 settembre 1984, repertorio n. 127552, registro società n. 3303 Tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1477/206718.

Brindisi, 17 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A4809

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 9 aprile 2001.

Carta della qualità del servizio pubblico postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente «princìpi sulla erogazione dei servizi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994;

Visto il documento «Carta della qualità del servizio pubblico postale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attuativo della direttiva 97/67/CE riguardante i servizi postali;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la qualità dei servizi pubblici e le carte dei servizi;

Visto il proprio decreto del 17 aprile 2000 relativo alla «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società per azioni Poste Italiane», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il contratto di programma stipulato con la società Poste italiane in data 11 settembre 2000, ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera *c)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Visto il documento relativo alla nuova «Carta della qualità del servizio pubblico postale», approvato dal consiglio di amministrazione della società Poste italiane nella seduta del 19 dicembre 2000;

Considerato che la predetta Carta risponde ai princìpi sanciti in materia di servizio postale universale dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal citato contratto di programma;

Adotta

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. È emanata l'allegata «Carta della qualità del servizio pubblico postale», predisposta dalla società Poste Italiane.

La presente deliberazione e la Carta anzidetta saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

Posteitaliane

CARTA DELLA QUALITA' POSTALE

PRODOTTI POSTALI DI CORRISPONDENZA

Principi ispiratori

Poste italiane *vuole assicurare ai propri clienti una qualità di prodotti e servizi a livello europeo e a tal fine ha predisposto un Piano di Impresa che si concluderà nel 2002.*

Per soddisfare le aspettative di tutti i clienti che ad essa si rivolgono si impegna a perseguire gli obiettivi del Piano di Impresa 1998-2002, anche attraverso la pubblicazione di questa nuova Carta della Qualità, ispirata a criteri di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione ed efficienza.

Per Poste italiane *lo scopo di questa "Carta della Qualità" è quindi quello di:*

1) *Stabilire un rapporto di fiducia con la clientela, basato su un'informazione semplice e trasparente e su impegni realizzabili.*
2) *Semplificare le modalità e le procedure di contatto del cliente con l'azienda.*
3) *Informarlo sull'offerta di prodotti e servizi e sulle loro caratteristiche.*
4) *Definire per ciascun prodotto e servizio uno o più standard di qualità.*
5) *Impegnarsi a rispettare tali standard offrendo opportuni strumenti di misurazione esterni e certificati ove possibile.*
6) *Prevedere per alcuni prodotti la possibilità di un rimborso qualora non vengano rispettati gli obiettivi di qualità, tenendo conto della normativa vigente.*
7) *Promuovere tutto questo attraverso un rapporto trasparente con le Associazioni dei Consumatori.*

Il progetto Carta della Qualità

Con il Piano d'Impresa 1998-2002 Poste Italiane *ha iniziato il difficile cammino del risanamento e del rilancio.*

Il "progetto" Carta della Qualità è uno degli strumenti pensati per dimostrare l'importanza del rapporto con tutta la clientela.

E' un progetto perché rappresenta la continuità nel tempo dell'impegno di Poste Italiane verso i propri clienti.

Questa che pubblichiamo è infatti la prima parte della Carta , riguardando in modo particolare i nostri Prodotti Postali di Corrispondenza.

Seguiranno successivamente quelle relative alle altre grandi famiglie di prodotti: Pacchi, Bancoposta, Internet, nonché una sezione sugli uffici postali.

Questa Carta si rivolge in modo specifico alla clientela famiglie; per i grandi utilizzatori saranno possibili prodotti e servizi dedicati.

Nell'elaborare questo progetto Poste Italiane, *oltre ad osservare le indicazioni europee in materia di qualità dei prodotti e tutela dei consumatori, ha tenuto conto delle migliori esperienze degli altri principali operatori del settore.*

Prodotti Postali

La nuova offerta dei prodotti e i criteri della semplificazione

In questa prima sezione della Carta della Qualità , presentiamo dunque la nostra nuova offerta di Prodotti Postali, semplificata attraverso l'identificazione di due esigenze fondamentali:*

- *velocità di recapito*
- *bisogno o meno di servizi accessori* come* l'Avviso di Ricevimento*, *l'*Assicurazione*, *il* Contrassegno*, *o anche di servizi come la* certificazione della spedizione* *e il* tracciamento*.

Per ognuna di esse, e per le loro combinazioni, vi consigliamo il prodotto migliore, a seconda della spesa che intendete sostenere:

1) Velocità normale senza servizi accessori	***Posta Ordinaria***
2) Urgenza senza servizi accessori	***Posta Prioritaria***
3) Velocità normale con servizi accessori	***Posta Raccomandata e Assicurata***
4) Urgenza con servizi accessori	***Posta Celere (Corriere Espresso)***

Per semplificare ancora di più la Vostra scelta abbiamo rivisto le vecchie e complicate differenze fra lettere, biglietti postali, fatture commerciali, carte manoscritte, cartoline, stampe non periodiche, cedole, campioni di merce, pacchi, ecc., riconducendole a due sole categorie in base alle dimensioni e al peso delle spedizioni, indipendentemente dal contenuto.
Ciò comporta un'unica e semplice suddivisione fra:

CORRISPONDENZA*		***E***	***PACCHI***	
Peso	*Fino a 2 kg*		*Peso*	*Fino a 20 kg*
Spessore	*Fino a 5 cm*		*Lunghezza*	*Fino a 150 cm*
Dimensioni	*Fino a 25 x 35,3 cm*		*Somma dei lati restanti*	*Fino a 300 cm*

In "Carta della Qualità Postale" troverete specificati per ciascun prodotto gli obiettivi relativi ai tempi di consegna e alle altre caratteristiche.*

Ricordate comunque di controllare sempre la completezza di indirizzo e di affrancatura delle vostre spedizioni, nonché l'esattezza del Codice di Avviamento Postale.

Ricordate inoltre che non sono ammessi invii potenzialmente dannosi, e che denaro, preziosi e titoli possono essere spediti solo con Posta Assicurata, dichiarando il relativo valore.

*(*) Consultate il "**dizionario**" in ultima pagina per maggiori chiarimenti sui termini dove compare questo simbolo.*

Prodotti postali e obiettivi di qualità (1)

■ *Posta **Ordinaria***

Il modo semplice ed economico di spedire corrispondenza fino a 2 kg

Obiettivi di qualità per l'Italia

Anni 2001 e 2002

- *Consegna in **3 giorni** + **quello di spedizione** nel 90% degli invii*
  *Consegna in **4 giorni** + **quello di spedizione** nel 97% degli invii*
  *Consegna in **5 giorni** + **quello di spedizione** nel 99% degli invii*

Obiettivo di qualità per l'estero

- *Europa*

*Consegna in **6 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii (obiettivo europeo)*

- *Bacino Mediterraneo*

*Consegna in **10 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Nord.America e Oceania*

*Consegna in **14 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Resto America, Africa, Asia*

*Consegna in **15/20 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

L'obiettivo di qualità per alcuni paesi non può essere definito globalmente poiché varia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione

Caratteristiche

- *Può essere inviata da qualsiasi luogo d'Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero*

- *Può essere impostata in tutte le 70.000 cassette o presso gli uffici postali per invii voluminosi*
- *Per la puntualità del recapito rispettate sempre gli orari limite di impostazione **affissi sulle cassette e indicate** correttamente il Codice di Avviamento Postale*

*Reclami**

Come e dove presentare un reclamo
- *Compilando una lettera di reclamo presso ogni **ufficio postale***
- *Scrivendo a **Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico **160****
- *Inviando una e-mail a **info@poste.it***

Quando presentare il reclamo
- *Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi*
- *Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa)*
  dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri paesi)

Chi può presentare il reclamo
- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Non sono previsti rimborsi
L'assenza è giustificata in base a criteri di ragionevolezza. L'eventualità del rimborso è collegata a quei prodotti di cui sia possibile determinare in modo certo i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna.
Poste Italiane *si impegna comunque al rispetto degli obiettivi di qualità sopra indicati, che sono in linea con gli obblighi previsti dal vigente Contratto di Programma fra azienda e Ministero delle Comunicazioni.*

Per maggiori informazioni sul prodotto Posta Ordinaria

Numero telefonico 160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

Prodotti postali e obiettivi di qualità (2)

■ *Posta **Prioritaria***

Il modo veloce e semplice di spedire corrispondenza fino a 2 kg

Obiettivo di qualità per l'Italia

Anni 2001 e 2002

- *Consegna in **1 giorno + quello di spedizione** nell'80% degli invii*
  Potrete trovare nell'Allegato 1 gli standard analitici del prodotto, conformemente a quanto previsto nel dettaglio dal Contratto di Programma.

Obiettivo di qualità per l'estero

- *Europa*

*Consegna in **3 giorni + quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Bacino del mediterraneo*

*Consegna in **4/5 giorni + quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Nord America*

*Consegna in **5/6 giorni + quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Resto America, Asia e Oceania:*

*Consegna in **7/8 giorni + quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Altri paesi dell'Africa:*

*Consegna in **8/9 giorni + quello di spedizione** nell'85% degli invii*

Caratteristiche

- *Può essere impostata in 3000 cassette "riservate", nelle 70.000 tradizionali e in tutti gli uffici postali per gli invii voluminosi*
- *Affrancare sempre con il francobollo esclusivo di Posta Prioritaria e l'unita etichetta blu (non è ammessa affrancatura con francobolli normali)*
- *Rispettare gli orari limite affissi sulle cassette di impostazione*
- *Può essere inviata da qualsiasi luogo d'Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero*

<u>*Reclami**</u>

Come e dove presentare un reclamo
- *Compilando una lettera di reclamo presso ogni* ***ufficio postale***
- *Scrivendo a* ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico* ***160****
- *Inviando una e-mail a* <u>***info@poste.it***</u>

Quando presentare il reclamo
- *Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi*
- *Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa)*
  dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri paesi)

Chi può presentare reclamo
- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Non sono previsti rimborsi
L'assenza è giustificata in base a criteri di ragionevolezza. L'eventualità del rimborso è collegata a quei prodotti di cui sia possibile determinare in modo certo i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna.
Poste Italiane *si impegna comunque, in via generale, al rispetto degli obiettivi di qualità sopra indicati, che sono in linea con gli obblighi previsti dal vigente Contratto di Programma fra azienda e Ministero delle Comunicazioni.*

Per maggiori informazioni sul prodotto Posta Prioritaria

Numero telefonico 160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

Prodotti postali e obiettivi di qualità (3)

Posta **Raccomandata**

Il modo sicuro e certificato di spedire corrispondenza fino a 2 kg

Obiettivi di qualità per l'Italia

Anni 2001 e 2002

- *Consegna in **3 giorni** + **quello di spedizione** nel 90% degli invii*
  *Consegna in **4 giorni** + **quello di spedizione** nel 97% degli invii*
  *Consegna in **5 giorni** + **quello di spedizione** nel 99% degli invii*

Obiettivo di qualità per l'estero

- *Europa*

*Consegna in **6 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii (obiettivo europeo)*

- *Bacino Mediterraneo*

*Consegna in **10 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Nord America e Oceania*

*Consegna in **14 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

- *Resto America, altri paesi dell'Africa, Asia*

*Consegna in **15/20 giorni** + **quello di spedizione** nell'85% degli invii*

L'obiettivo di qualità per alcuni paesi non può essere definito globalmente poiché varia in funzione del mezzo di trasporto utilizzato e della destinazione.

Caratteristiche e Servizi Accessori

- *Tracciatura elettronica* "DOVEQUANDO" (possibilità di avere informazioni su dove si trova la spedizione per l' Italia, sia telefonicamente - numero 160 - che in internet)*

- *Certificazione della spedizione* con valore legale*
- *Possibilità di contrassegno**
- *Possibilità di assicurazione.* con Posta Assicurata Raccomandata. E' obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli, con garanzia di risarcimento pari al valore dichiarato.*
- *Possibilità di avviso di ricevimento**
- *Può essere inviata da tutti gli uffici postali per qualsiasi località del territorio nazionale ed estero*
- *Possono essere spediti atti giudiziari*
- *Per una maggiore puntualità del recapito indicate sempre correttamente il Codice di Avviamento Postale*

*Reclami e rimborsi**

Il prodotto è tracciato: prima del reclamo potete informarvi su dove si trova la spedizione per l'Italia telefonando al numero 160* o consultando il sito internet di* Poste Italiane, *www.poste.it.(sezione* ***"dovequando").***

Come e dove presentare un reclamo

- *Compilando una lettera di reclamo presso ogni* ***ufficio postale***
- *Scrivendo a* ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico* ***160****
- *Inviando una e-mail a* ***info@poste.it***

Quando presentare il reclamo

- *Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi*
- *Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa)*
  dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri paesi)

Chi può presentare il reclamo

- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità

Italia

- *Ritardo nel recapito* ***eccedente il 10° giorno lavorativo da quello di spedizione***
  - *Il costo sostenuto per la spedizione*
- *Ritardo nel recapito* ***eccedente il 30° giorno lavorativo da quello di spedizione, perdita e danneggiamento totali***
  - *L. 50.000 forfettarie*

Estero

- *La casistica è regolata da accordi internazionali, diversi a secondo dei paesi. Per maggiori informazioni contattate il nostro call center al numero telefonico* ***160****.

Modalità e tempi di riscossione del rimborso

- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale o l'accredito su conto corrente Bancoposta. La riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale.*
- *Riscossione entro 40 giorni dalla comunicazione al cliente dell'esito del reclamo .*

Per maggiori informazioni sui prodotto Posta Raccomandata

Numero telefonico 160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

Prodotti postali e obiettivi di qualità (4)

Posta ***Assicurata***

Consente di assicurare il prodotto Posta Raccomandata, sia per l'Italia che per l'estero, secondo i seguenti scaglioni di valore:
fino a L. 100.000, fino a L. 500.000, fino a L. 1.000.000, fino a L. 2.000.000, fino a L. 4.000.000

***Obiettivo di qualità per l'Italia dell'Assicurata fino a L. 100.000** per il 2001*
- *Consegna in **2 giorni** + **quello di spedizione per il 90% degli invii** accettati entro le ore 17.00 nei capoluoghi di provincia ed entro le ore 12.00 nelle località minori.*

***Obiettivo di qualità per l'Italia dell'Assicurata di valore superiore a L. 100.000** per il 2001*
- *Consegna in 4 **giorni** + **quello di spedizione per il 90% degli invii***

Caratteristiche (oltre quelle di Posta Raccomandata)
- *E' obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli.*
- *Esclusivamente per l'Italia, l'assicurata di valore fino a L. 100.000 non richiede il confezionamento particolare dell'invio. Per tutti gli altri casi sono previsti involucri di sicurezza.*

*Reclami e rimborsi**

Il prodotto è tracciato: prima del reclamo potete informarvi su dove si trova la spedizione per l'Italia telefonando al numero 160* o consultando il sito internet di* Poste Italiane, *www.poste.it (sezione "dovequando").*

Come e dove presentare un reclamo
- *Compilando una lettera di reclamo presso ogni **ufficio postale***
- *Scrivendo a **Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico **160****
- *Inviando una e-mail a **info@poste.it***

Quando presentare il reclamo

- *Italia: dal 6° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi*
- *Estero: dal 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (Europa)*
  dal 20° giorno lavorativo successivo alla spedizione, non oltre i 6 mesi (altri paesi)

Chi può presentare il reclamo

- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità

Italia

- *Ritardo nel recapito **eccedente il 10° giorno lavorativo da quello di spedizione***
  - *Il costo sostenuto per la spedizione eccetto quello di assicurazione*
- *Ritardo nel recapito **eccedente il 30° giorno lavorativo da quello di spedizione***
  - *L. 50.000 forfettarie, salvo accertamento della perdita o del danneggiamento*
- *Perdita e danneggiamento totali*
  - *Il valore dichiarato + il costo sostenuto per la spedizione eccetto quello di assicurazione*
- *Perdita e danneggiamento parziali*
  - *Perdita e danneggiamento parziali effettivi entro i limiti del valore dichiarato, deducendo i valori esistenti e non danneggiati. Qualora sia compromesso l'intero uso del prodotto il danneggiamento, anche se parziale, si intende totale.*

Estero

- *La casistica è regolata da accordi internazionali, diversi a secondo dei paesi. Per maggiori informazioni contattate il nostro call center al numero telefonico **160****.

Modalità e tempi di riscossione del rimborso

- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale o l' accredito su conto corrente Bancoposta. La riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale.*
- *Entro 40 giorni dalla comunicazione al cliente dell'esito del reclamo*

Per maggiori informazioni sui prodotto Posta Raccomandata Assicurata

Numero telefonico 160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

Prodotti postali e obiettivi di qualità (5)

POSTACELERE Corriere Espresso nazionale

Il modo sicuro, garantito e veloce di spedire corrispondenza e pacchi fino a 30 Kg.

Obiettivo di qualità per l'Italia

- *Consegna in **1 giorno + quello di spedizione** salvo 33 località* [1)]

Caratteristiche e Servizi Accessori

- *Può essere spedita da oltre 6000 uffici postali anche il sabato*
- *Recapito a domicilio in tutta Italia*
- *Possibilità di ricevere anche il sabato in 750 comuni*
- *Consegna attraverso fattorini "dedicati"*
- *Tracciatura elettronica* "DOVEQUANDO" (possibilità di avere informazioni sull'esito della spedizione sia telefonicamente - numero 160* e numero verde - che in internet, dal giorno successivo alla spedizione)*
- *Possibilità di contrassegno**
- *Possibilità di assicurazione**
- *Possibilità di avviso di ricevimento**
- *Non è ammessa la spedizione di denaro, titoli e oggetti preziosi. Il servizio accessorio di assicurazione non prevede indennizzo nel caso in cui siano stati spediti oggetti o valori di questo genere.*

*Reclami e rimborsi**

Il prodotto è tracciato: prima del reclamo informatevi sempre sull'esito della vostra spedizione contattando il call center al numero telefonico160*, attraverso il numero verde, oppure consultando il sito internet di Poste Italiane, www.poste.it (sezione "dovequando").*

Come e dove presentare un reclamo

- *Compilando una lettera di reclamo presso* ***tutti gli uffici postali***
- *Scrivendo a* ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico* ***160****
- *Inviando una e-mail a* ***info@poste.it***

Quando presentare il reclamo

- *Dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione*[1]*, non oltre i 3 mesi*
- *Nel caso di* ***danneggiamento*** *di una spedizione assicurata presentare il reclamo entro 15 giorni dalla consegna tenendo a disposizione l'involucro ed il suo contenuto*

Chi può presentare reclamo

- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità

Postacelere

- *Ritardo nel recapito eccedente il 2° giorno lavorativo da quello di spedizione* [1]
  - *Il costo sostenuto per la spedizione Postacelere*
- ***Ritardo nel recapito eccedente il 6° giorno lavorativo da quello di spedizione***[1]***,*** *perdita e danneggiamento parziali e totali,* ***mancato espletamento del servizio, (qualora la spedizione sia tornata al mittente ed il servizio non sia stato effettuato senza giustificati motivi):***
  - *L. 50.000 + il costo sostenuto per la spedizione Postacelere*

Postacelere ***Assicurata***

La polizza di assicurazione copre ***tutti i rischi*** *relativi al trasporto, dall'accettazione fino alla consegna, nella formula Pieno Rischio.*

- *fino a L. 2.000.000 con presentazione della documentazione dimostrativa del danno subito (fattura o scontrino/ricevuta fiscale o documento equivalente), con uno scoperto del 10%, e comunque con un importo minimo di scoperto pari a L. 50.000.*

Attenzione: *Nel caso di* ***danneggiamento*** *presentare il reclamo entro 15 giorni dalla consegna del plico e tenere a disposizione l'invio ed il suo contenuto*

Modalità e tempi di riscossione del rimborso

- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale, accredito su conto corrente Bancoposta o in francobolli.*
  La riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale.
- *Entro 30 giorni dalla comunicazione al cliente dell'esito del reclamo*

Per avere informazioni sull'esito delle spedizioni e sul prodotto Postacelere

Numero verde 800 009966 e Numero telefonico 160*

oppure

Sito Internet www.poste.it

1) Le 33 località che prevedono tempi di recapito di 2/3 giorni + quello di spedizione sono:
Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano (ME); Montecampione (Artogne), Monte isola, Tonale, Valvestino Turano (BS); Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria (TP); Campitello Matese, San Massimo (CB) Capraia, Pianosa, Gorgona (LI); Civitella Casanova (PE); Gamberale, Giuliopoli (CH); Giannutri, Giglio (GR); Isole minori della laguna veneta (VE); Lampedusa, Linosa (AG); Ponza, Ventotene (LT); Sauris (UD); Tremiti (FG); Ustica (PA).
Per queste località la presentazione del reclamo sarà possibile a partire dal 7° giorno successivo a quello della spedizione. Proporzionalmente aumenteranno i tempi per la casistica dei rimborsi.

Prodotti postali e obiettivi di qualità (6)

POSTACELERE Corriere Espresso internazionale

Il modo sicuro e veloce per spedire corrispondenza e pacchi fino a 20-30 Kg. in tutto il mondo

EMS - Express Mail Service *(per tutte le destinazioni)*

Obiettivi di qualità [1)]

- *Europa*

Consegna ***da 1 a 3 giorni + quello di spedizione***

- *Paesi extraeuropei*

Consegna ***da 2 a 5 giorni + quello di spedizione***

QPE - Quick Pack Europe *(solo paesi dell'Unione Europea tranne la Grecia, + Norvegia e Svizzera)*

Obiettivo di qualità

- *Consegna* ***in 3 giorni + quello di spedizione*** *salvo alcune località particolari* [2)]

Caratteristiche e Servizi Accessori di entrambe i prodotti

- *Può essere spedita da oltre 6000 uffici postali anche il sabato*
- *Possibilità di assicurazione**
- *Tracciatura* (possibilità di avere informazioni sull'esito della spedizione telefonicamente - numero 160* e numero verde - nei paesi esteri convenzionati* [3)]*e dal giorno successivo alla spedizione)*
- *Possibilità di ricevere anche il sabato in 750 comuni*
- *Non è ammessa, per entrambi i prodotti, la spedizione di denaro, titoli e oggetti preziosi. il servizio accessorio di assicurazione non prevede indennizzo nel caso in cui siano stati spediti oggetti o valori di questo genere.*
- *Per spedizioni nei paesi extraeuropei è necessaria la documentazione doganale e i tempi di consegna si intendono salvo formalità doganali.*

*Reclami e Rimborsi**

Il prodotto è tracciato: per i paesi convenzionati, prima del reclamo, informatevi sempre sull'esito della vostra spedizione contattando il call center al numero telefonico 160*, o attraverso il numero verde.*

Come e dove presentare un reclamo

- *Compilando una lettera di reclamo presso* ***tutti gli uffici postali***
- *Scrivendo a* ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane, *al numero telefonico* ***160****
- *Inviando una e-mail a* ***info@poste.it***

Quando presentare il reclamo

- *Dal giorno lavorativo successivo a quello previsto per il recapito nell'obiettivo di qualità, non oltre i 3 mesi dalla spedizione*
- *Nel caso di* ***danneggiamento*** *di una spedizione assicurata presentare il reclamo entro 15 giorni dalla consegna tenendo a disposizione l'invio e il suo contenuto*

Chi può presentare reclamo

- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità

- *Ritardo (solo per EMS)*
  - *differenza fra il costo della spedizione e quella del pacco aereo*
- *Perdita e danneggiamento*
  - *L. 50.000 + il costo sostenuto per la spedizione (EMS)*
  - *Indennizzo pari al valore del contenuto e comunque il rimborso di un importo non superiore a L. 1.000.000 dietro presentazione, all'atto della richiesta di rimborso, della fattura o scontrino fiscale della merce spedita.(QPE), secondo gli accordi sottoscritti dai paesi aderenti al servizio Quick Pack Europe.*
- *Mancato espletamento del servizio (qualora la spedizione sia tornata al mittente ed il servizio non sia stato effettuato per giustificati motivi)*
  - *Il costo sostenuto per la spedizione*

EMS /QPE assicurati

*La polizza di assicurazione copre **tutti i rischi** relativi al trasporto, dall'accettazione fino alla consegna, nella formula Pieno Rischio.*

- *fino a L. 3.000.000 con presentazione della documentazione dimostrativa del danno subito (fattura, scontrino fiscale, note spese, ecc.)*

***Attenzione:** Nel caso di **danneggiamento** presentare il reclamo entro 15 giorni dalla consegna del plico e tenere a disposizione l'invio ed il suo contenuto*

Modalità e tempi di riscossione del rimborso

- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale, accredito su conto corrente Bancoposta o in francobolli.*
  La riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale.
- *La casistica è regolata da accordi internazionali, diversi a secondo dei paesi. Per maggiori informazioni contattate il nostro call center al numero telefonico 160*.*

Per avere informazioni sull'esito delle spedizioni e sul prodotto Postacelere/Corriere Espresso

Numero verde 800.009966** oppure **Sito Internet www.poste.it

1) Per alcune località particolari i tempi possono variare. Contattate il numero verde per maggiori dettagli.
E' possibile che le spedizioni in Israele, El Salvador, Ungheria e Cuba raggiungano l'ufficio postale di competenza anziché l'indirizzo del destinatario
2) Norvegia. Località con codici di avviamento 80 –89: recapito in 4 giorni + quello di spedizione
Località con codici di avviamento 90 – 99: recapito in 5 giorni + quello di spedizione
Portogallo. Località con codici di avviamento 9500 – 9980: recapito in 4 giorni + quello di spedizione)
3) La tracciatura è operativa solo in 41 paesi, per conoscerli contattate il numero verde o consultate il sito internet www.poste.it.

Prodotti postali e obiettivi di qualità (7)

Fermo Posta

E' il servizio attraverso cui Poste italiane tiene a disposizione del destinatario, presso gli uffici postali abilitati, gli invii postali che recano la specifica indicazione "FERMO POSTA".
Il mittente, aggiungendo all'indicazione del destinatario, o del numero di un suo documento di identità, la dicitura "FERMO POSTA ufficio postale di...CAP..." anziché il suo recapito, dispone la consegna degli invii presso l'ufficio postale di destinazione.

Obiettivi di qualità

- *Quelli già stabiliti secondo la singola tipologia di prodotto da spedire*

Caratteristiche

- *Il servizio è disponibile anche per gli invii provenienti dall'estero*
- *La consegna avverrà solo su presentazione di un documento di identità*
- *Il periodo di giacenza previsto è di 30 giorni, oltre i quali la spedizione viene restituita al mittente*
- *Per ricevere "Fermo Posta" bisogna essere maggiorenni*

Prodotti postali e obiettivi di qualità (8)

■ *Caselle Postali*

E' il servizio con cui si offre al cliente l'uso di una casella postale riservata presso gli uffici postali abilitati.
In questo modo potrà ricevere la corrispondenza a lui indirizzata, che verrà custodita fino al suo ritiro.

Il mittente, aggiungendo all'indicazione del destinatario la dicitura "CASELLA POSTALE N°...ufficio postale di ....CAP..." al posto del suo recapito, ne dispone la consegna presso l'ufficio postale di destinazione in cui il destinatario è titolare della casella.

Obiettivi di qualità

- *Quelli già stabiliti secondo la singola tipologia di prodotto da spedire*

Caratteristiche

- *Può essere richiesta da chiunque all'ufficio postale abilitato e nei limiti delle disponibilità, purché maggiorenne*
- *E' accessibile attraverso una chiave personale*
- *Può essere di tre formati: piccola, media e grande*

Prodotti postali telematici e obiettivi di qualità (1)

Sono prodotti trasmessi su rete telematica, economici affidabili e veloci per recapitare in Italia e nel mondo MESSAGGI con valore di certificazione.

▲ *Telegramma*

Il modo classico per inviare messaggi brevi, urgenti e certificati, in Italia e nel mondo

Obiettivo di qualità per l'Italia

- *Consegna nello **stesso giorno lavorativo di accettazione per il 90% degli invii accettati entro le ore 12.00***
  Per i telegrammi destinati nelle località capoluogo di provincia o superiori a 50.000 abitanti

- *Consegna **entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione per il 100% degli invii***
  In tutti gli altri casi

Caratteristiche

- *Accessibilità da tutti gli uffici postali*
- *Accessibilità da rete telefonica fissa 186 e mobile 9186 (solo da telefoni cellulari con contratto TIM), 24 ore su 24*
- *Accessibilità dal sito internet di* Poste Italiane, *www.poste.it*
- *Valore legale di certificazione con archiviazione del testo*
- ***A richiesta del mittente l'urgenza della comunicazione al destinatario potrà essere assicurata dall'ufficio attraverso l'anticipazione telefonica del contenuto***

*Reclami e rimborsi**

Come e dove presentare un reclamo

- *Compilando un modello di reclamo presso **l'ufficio postale di spedizione***
- *Scrivendo a **Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane *al numero telefonico **160****
- *Inviando una e-mail a **info@poste.it***

Quando presentare il reclamo
- *Dal 3° giorno feriale successivo alla spedizione, non oltre i 3 mesi*

Chi può presentare il reclamo
- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità
Italia
- *Ritardo oltre le 24 ore sullo standard di qualità previsto*
  - *Il costo sostenuto per la spedizione del telegramma*
- *Ritardo oltre le 48 ore sullo standard di qualità previsto*
  - *Il costo sostenuto per la spedizione del telegramma*
    - ♦ *A partire da giugno 2001 il doppio del costo sostenuto per la spedizione del telegramma*

Modalità e tempi di riscossione del rimborso
- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale, accredito su conto corrente Bancoposta o in francòbolli.*
  La riscossione dell'assegno è possibile presso ogni ufficio postale.
- *Entro 30 giorni dalla data di comunicazione al cliente dell'esito del reclamo*

Per maggiori informazioni sul prodotto Telegramma:

Numero telefonico 160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

Prodotti postali telematici e obiettivi di qualità (2)

Fax

Per trasmettere e far recapitare documenti in Italia e nel mondo anche a destinatari privi di Fax

Obiettivi di qualità

- ***Fax to Fax,*** *dall'ufficio postale a qualunque fax, in Italia e all'estero in* ***tempo reale***
- ***Fax con Recapito,*** *dall'ufficio postale a quello più vicino al destinatario con recapito a domicilio:*
  - *Consegna nello* ***stesso giorno lavorativo di accettazione per il 90% degli invii accettati entro le ore 12.00***
    Per i fax destinati nelle località capoluogo di provincia o superiori a 50.000 abitanti
  - *Consegna* ***entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione per il 100% degli invii***
    In tutti gli altri casi
  - *attivo anche all'estero nei seguenti paesi:*
    Andorra, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, San Marino, Spagna, Tunisia, Ungheria, Turchia, Vaticano.
- ***Fax Fermo Posta,*** *ricezione e mantenimento presso l'ufficio postale di fax da tutto il mondo, con ritiro entro 9 giorni da parte del destinatario:*

Caratteristiche

- *Certificazione dell'invio*
- *archiviazione per 6 mesi dei documenti trasmessi*
- *possibilità di ottenere copie dagli archivi*

*Reclami e rimborsi**

Fax con recapito

Come e dove presentare un reclamo

- *Compilando un modello di reclamo presso* ***l'ufficio postale di spedizione***
- *Scrivendo a* ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
- *Contattando il call center unico di* Poste Italiane *al numero telefonico* ***160****
- *Inviando una e-mail a* ***info@poste.it***

Quando presentare il reclamo
- *Dal 3° giorno feriale successivo alla data di spedizione, non oltre i 3 mesi*

Chi può presentare il reclamo
- *Il mittente o persona delegata dal mittente*

Casi in cui è previsto il rimborso e sua entità
Italia
- *Ritardo oltre le 24 ore sullo standard di qualità previsto*
  - *Il costo sostenuto per la spedizione del fax*
- *Ritardo oltre le 48 ore sullo standard di qualità previsto*
  - *Il costo sostenuto per la spedizione del fax*
    A partire da giugno 2001 il doppio del costo sostenuto per la spedizione del fax

Modalità e tempi di riscossione del rimborso
- *Si può scegliere il rimborso attraverso assegno postale, accredito su conto corrente Bancoposta o in francobolli.*
  La riscossione dell'assegno postale è possibile presso ogni ufficio postale
- *Entro 30 giorni dalla data di comunicazione al cliente dell'esito del reclamo*

Per maggiori informazioni sul prodotto Fax

Numero telefonico160* *oppure* ***Sito Internet www.poste.it***

La tutela del cliente

Per Poste Italiane *il modo migliore di tutelare i Vostri interessi è quello di aumentare costantemente la qualità dei propri prodotti e offrirli a tutti a prezzi equi ed accessibili.*
I punti che seguono sono gli strumenti su cui stiamo lavorando per raggiungere questo fine.

◆ *Semplificazione e trasparenza*

E' l'impegno a facilitare e rendere più chiare tutte le occasioni di rapporto con i propri clienti, introducendo la semplificazione:

1) *di tutti i prodotti offerti (nuovo portafoglio),*
2) *delle procedure per utilizzarli,*
3) *della modulistica, attraverso la eliminazione di circa 700 tipi di stampati,*
4) *delle tariffe e dei prezzi con la riduzione del numero delle tariffe mediamente da 32 a 20,*
5) *dell'accesso alle informazioni e ai reclami.*

◆ *Formazione del personale*

Obiettivi di qualità

L'azienda, per offrire alla clientela una maggiore qualificazione professionale dei propri operatori, si impegna a fornire adeguate risorse in questo settore, realizzando un piano di un milione e mezzo di giornate di formazione dirette ai propri dipendenti nel quadriennio 1999-2002.

- *Piena attuazione entro il 2002*
- *500.000 giornate sono state già realizzate nel 1999 e nel 2000*

◆ *Tavoli di lavoro con le Associazioni dei Consumatori*

Poste italiane *intende trovare nelle associazioni dei consumatori, in quanto rappresentanti degli interessi dei propri clienti, i partner ideali di un rapporto stabile e duraturo.*

Lavorerà dunque per consolidare la collaborazione già avviata con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, l'organismo di rappresentanza istituzionale delle associazioni nato in attuazione della legge per la tutela dei consumatori, e con tutte le altre associazioni disponibili.

◆ *Reclamo e conciliazione*

Poste italiane, *qualora non riuscisse a rispettare gli standard di qualità di alcuni prodotti contenuti in questa "Carta della Qualità Postale", vuole comunque introdurre tempi certi, procedure semplici, trasparenti e poco onerose per la gestione dei reclami e degli eventuali rimborsi, attraverso i seguenti*

Obiettivi di qualità

- ***Istituzione di un primo livello*** *di gestione dei reclami in cui l'azienda si propone di:*
- *individuare le unità aziendali responsabili della corretta gestione dei reclami secondo criteri fissati e per ogni canale di ricezione del reclamo stesso (ufficio postale, call center, web center, lettera, telefono);*
- *introdurre un modello di reclamo unico che accolga i punti qualificanti del Formulario di Reclamo approvato dalla Comunità Europea;*
- *trattare il reclamo e comunicarne l'esito al cliente entro 60 giorni lavorativi;*
  - *Poste Italiane si impegna a ridurre progressivamente di anno in anno i tempi di trattazione dei reclami:*
  - *50 giorni a partire dal 2002,*
  - *40 giorni a partire dal 2003;*
- *assegnare ad ogni reclamo un numero d'ordine fornendone ricevuta al cliente;*
- *provvedere, nei casi previsti per ogni prodotto e una volta accertati i fatti, ai conseguenti rimborsi.*

- ***Istituzione di un secondo livello*** *per la gestione dei reclami non risolti che prevede la definizione di un protocollo conciliatorio per la soluzione extragiudiziaria del contenzioso con la clientela, di concerto con le Associazioni dei Consumatori firmatarie e in attuazione del decreto di attuazione della direttiva europea*
- *Introduzione primo semestre 2001*

Importante

Il reclamo va comunque presentato entro 3 mesi dalla data della spedizione per l'Italia, entro 6 mesi per l'estero, con le modalità specificate per ogni prodotto

◆ *Accoglienza, funzionalità e informatizzazione degli uffici*

L'azienda si impegna al miglioramento costante dell'operatività complessiva dei propri uffici postali, attraverso i seguenti:

Obiettivi di qualità

- *Ristrutturazione, manutenzione, accessibilità dell'ufficio e dei servizi*
- *Collegamento in rete di tutti i 14000 uffici postali*
- *Introduzione sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM)*
- *Riorganizzazione in base ai flussi e alle esigenze della clientela per ridurre i tempi di attesa agli sportelli tenuto conto degli indirizzi annuali della semplificazione amministrativa, attraverso il progetto Rete 2000.*
  - *L'azienda si impegna, attraverso il monitoraggio costante dell'applicazione territoriale di tutti gli strumenti sopra indicati , a conseguire il raggiungimento degli standard europei del settore in contesti di normalità ed escludendo i casi di scadenze particolari.*
  - *La sezione relativa agli uffici postali della Carta della Qualità, di prossima pubblicazione, definirà i risultati del monitoraggio specificandone gli obiettivi.*

◆ *Verifica della qualità*

L'autorità di regolamentazione nel settore postale è il Ministero delle Comunicazioni, che si preoccupa di assicurare al cliente un utilizzo trasparente e non discriminatorio dei prodotti di Poste Italiane.

Esso determina, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU, i parametri di qualità per quei prodotti cosiddetti "universali", cioè disponibili a tutti in ogni punto del territorio nazionale a prezzi accessibili, adeguandoli a quelli europei e organizzandone il sistema di controllo periodico.
Determina inoltre la struttura tariffaria di questi prodotti, accertandosi che la clientela sia puntualmente e correttamente informata sulle loro caratteristiche.

Gli standard qualitativi dei prodotti sono recepiti e contenuti in questa Carta della Qualità.

Il controllo della qualità dei prodotti "universali" è svolto dall'autorità di regolamentazione sentito il CNCU e viene effettuato da un organismo specializzato e indipendente con pubblicazione annuale dei risultati.

Comunicazione e informazione

Obiettivi di qualità

- *Creazione di un riferimento aziendale unico che renderà facile e veloce la comunicazione con* Poste Italiane *attraverso 4 grandi canali:*
  - ***telefono**, con il call center unico al numero 160**
    - *In corso di attivazione a livello nazionale. Data la complessità del progetto potrà assicurare la piena funzionalità in termini di gestione dei volumi di traffico entro il 2001*
  - ***lettera**, con la casella postale dedicata:* ***C.P.160 06100 Perugia***
  - ***internet**, con il web center:* ***www.poste.it***
  - ***ufficio postale,** il cliente potrà contribuire a migliorare la qualità dei nostri prodotti richiedendo*
    - *una "LETTERA DI CONTATTO" per gli apprezzamenti, i suggerimenti o le lamentele,*

      oppure
    - *una "LETTERA DI RECLAMO" (un modulo nato dalle indicazioni del Formulario di Reclamo approvato dalla Comunità Europea), per segnalarci un problema specifico.*
- *Garantire in questo modo una informazione unica, puntuale ed omogenea dell'azienda su tutto ciò che riguarda:*
  1) ***informazioni generali, sui prodotti e sulle spedizioni,***
  2) ***servizi dedicati,***
  3) ***reclami.***
- *Distribuzione di cataloghi dei prodotti con taglio informativo da inviare agli indirizzi di tutti gli italiani.*

Quadro normativo di riferimento

DPR 29 marzo 1973 n.156 (Codice postale)

Direttiva PCM 27/1/1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici)

Legge 273/95 (Schemi di riferimento delle carte dei servizi pubblici)

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 1996

Risoluzione Parlamento Europeo 14/11/96 (Risoluzione delle controversie)

Poste Italiane, Piano di Impresa 1998-2002

Statuto costitutivo della Società Poste Italiane S.p.A.

Comunicazione Commissione Europea 257/98 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie)

Legge 281/98 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)

Decreto legislativo 261/99 (Recepimento Direttiva Europea sulla liberalizzazione dei servizi postali)

Decreto legislativo 30/7/99 n.286 (Riordino P.A. e semplificazione amministrativa)

Delibera 22/12/2000 (Ambito della riserva per il servizio universale)

Condizioni Generali di Servizio

Atto di Concessione dell'Autorità di Regolamentazione per l'espletamento del servizio universale

Contratto di Programma fra Poste Italiane e Ministero delle Comunicazioni.

Per consultare la Carta della Qualità

Sarà disponibile presso tutti gli uffici postali.
Le informazioni in essa contenute relative agli obiettivi di qualità e alle modalità dei reclami e dei rimborsi, saranno inoltre comunicate alla clientela in ogni ufficio postale attraverso affissioni riassuntive, secondo i criteri di omogeneità dettati a livello internazionale.

Si può ricevere a casa richiedendola per lettera a:
Poste Italiane *Casella Postale 160 - 06100 Perugia*

Oppure contattando il:
Call Center Unico di Poste italiane *al numero telefonico* ***160****

Può essere consultata sul sito internet ***www.poste.it***

Indirizzi utili per contattare Poste Italiane

*Call center unico: numero telefonico 160**
Scrivendo a: ***Casella Postale 160 - 06100 Perugia***
Inviando una e-mail a: ***info@poste.it***

Dizionario

AVVISO DI RICEVIMENTO

E' la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente permettendogli di avere la conferma dell'avvenuta consegna.

ASSICURAZIONE

Per il prodotto Raccomandata

E' obbligatoria per la spedizione di denaro, preziosi e titoli; consigliabile per documenti di importanza particolare. Comporta il risarcimento nel limite del valore assicurato.

Esclusivamente per l'Italia, l'assicurata di valore fino a L. 100.000 non richiede il confezionamento particolare dell'invio. Per tutti gli altri casi sono previsti involucri di sicurezza.

Per il prodotto Postacelere

Non ammette in ogni caso la spedizione di titoli e/o oggetti di valore (oro, platino, argento, pietre preziose, denaro, assegni, carte di credito, ecc.)

CERTIFICAZIONE

E' la dichiarazione di avvenuta spedizione.

Nei casi di Posta Raccomandata, Posta Assicurata Raccomandata, e Telegramma tale certificazione ha valore legale.

CONTRASSEGNO

Consente di effettuare una spedizione facendo pagare al destinatario, tramite il portalettere, una somma da rimborsare al mittente attraverso vaglia o versamento su conto corrente postale.

La consegna avrà luogo solo dietro riscossione della somma, in caso contrario l'invio verrà restituito al mittente.

Può essere applicato a Posta Raccomandata, Posta Assicurata Raccomandata, Postacelere, Pacchi.

CORRISPONDENZA

Comprende al suo interno la distinzione fra LETTERE STANDARD e NON STANDARD.

Le LETTERE STANDARD sono quelle che rientrano nelle dimensioni del "Bustometro" che troverete all'ultima pagina, e cioè:

- *Minima = 9 x 14 cm*
- *Massima = 12 x 2,35 cm*
- *Spessore = Non superiore a 5 mm*
- *Peso massimo = 20 grammi*

Attenzione!: Alle lettere fino a 20 grammi che superino queste dimensioni si applica il prezzo della categoria di peso superiore.

Le LETTERE NON STANDARD possono arrivare fino a 2 Kg di peso e non superare le seguenti dimensioni:

- *Massima = 25x35,3 cm*
- *Spessore = Non superiore a 5 cm*

La suddivisione fra Corrispondenza e Pacchi e generale e semplificativa. Nei casi di spedizioni particolari, per dimensioni e peso, saranno valutate deroghe a tale distinzione.

DTS

Diritto Speciale di Prelievo. Unità di conto del Fondo Monetario Internazionale, calcolata sulla base di un paniere composto dalle 4 monete più rappresentative per le transazioni internazionali: Euro, , USD, GBP, JPY. (Controvalore al 1/1/2001: 1DTS = L.2695,2693 =Euro 1,3920)

NUMERO TELEFONICO 160

A partire dal ……… . Il numero telefonico del call center unico di Poste Italiane *sarà………*

PRODOTTI POSTALI

Per esigenze più particolari, legate alla clientela business o a servizi accessori a quelli contenuti in queta Carta della Qualità, Poste italiane *offre una vasta gamma di altri prodotti che per ragioni di spazio possiamo solo elencare, insieme a tutti i Prodotti Finanziari, attualmente non inclusi in questa prima sezione della Carta.*

Per conoscerne nel dettaglio le caratteristiche informatevi presso qualsiasi ufficio postale o contattate il nostro Call Center.

Gli altri prodotti postali:

Stampe, Libri, Telgram, Interposta, Certitel, Postel, Filatelia.

I prodotti finanziari:

Conto Bancoposta, Libretti di risparmio, Vaglia, Acquisto e vendita azioni, Accredito pensioni, PosteVita (Assicurazioni), Acquisto e vendita titoli di Stato, Cambio, Postcheque, Buoni Postali.

RECLAMI E RIMBORSI

Per esigenze di semplificazione e chiarezza tutte le eventuali problematiche sono state ricondotte a 3 grandi categorie: ritardo, danneggiamento, perdita.

Ognuna di esse racchiude al suo interno le casistiche più dettagliate a seconda del prodotto.

Ritardo: *rispetto all'obiettivo di qualità previsto, oltre il 10° giorno dalla data di spedizione, oltre il 6° giorno dalla data di spedizione (a seconda della tipologia di prodotto)*

Danneggiamento: *accidentale o deliberato, avaria parziale, avaria totale, manomissione.*

Perdita: *smarrimento, furto.*

In ogni caso la fondatezza del reclamo, l'eventuale diritto del cliente al rimborso nei casi previsti, e la determinazione della sua entità in base all'accaduto, verranno attribuiti da Poste Italiane dopo i dovuti accertamenti interni.

SERVIZI ACCESSORI

Si applicano in aggiunta al prodotto base comportando, a secondo degli invii, un sovrapprezzo fisso rispetto al costo normale della spedizione.

Possono essere usati singolarmente o cumulati fra loro.

Tracciatura e certificazione della spedizione sono invece compresi nei prodotti Posta Raccomandata e Postacelere e non comportano sovrapprezzo.

TEMPI DI CONSEGNA

Sono gli obiettivi di qualità del recapito che troverete specificati per ogni prodotto. Il numero dei giorni previsti per la consegna si intende sempre come giorni feriali/lavorativi.

TRACCIATURA

Consiste nella possibilità, attraverso il nuovo servizio completamente gratuito di identificazione elettronica degli invii "DOVEQUANDO", di essere informati sull'esito della spedizione, (per Postacelere Nazionale), o su dove si trova, (per Posta Raccomandata ePosta Raccomandata Assicurata spedite per l'Italia), contattando il call center unico di Poste Italiane *al numero telefonico **160** oppure collegandosi al sito internet aziendale **www.poste.it***

*Per Postacelere internazionale il servizio è operativo solo per i paesi convenzionati e attraverso il call center al numero telefonico **160*.***

Bustometro

Usate questa pagina per verificare se le Vostre lettere rientrano nelle misure standard

Se la Vostra lettera è compresa nello spazio giallo, rientra nelle dimensioni standard

Se la Vostra lettera rientra nello spazio bianco, siete al di sotto del limite minimo consentito

Fate coincidere questo angolo con l'angolo corrispondente della Vostra lettera

Allegato 1

Dettaglio degli standard di qualità del prodotto Posta Prioritaria previsti nel Contratto di Programma fra Poste Italiane e Ministero delle Comunicazioni

Posta Prioritaria con destinazione urbana

Obiettivo di qualità per il 2001-2002

Consegna in 1 giorno+ quello di spedizione nel 90% dei casi

Consegna in 2 giorni + quello di spedizione nel 99% dei casi

Posta Prioritaria con destinazione extraurbana

Obiettivo di qualità per il 2001-2002

Consegna in 2 giorni + quello di spedizione nel 95% dei casi

Consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 99% dei casi

Allegato 2

AREE GEOGRAFICHE PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI INTERNAZIONALI DELLE SPEDIZIONI DI POSTA ORDINARIA, PRIORITARIA, RACCOMANDATA E ASSICURATA

Zona 1
(Europa, Bacino del mediterraneo)

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Principato di Monaco, Germania, Gibilterra, Groenlandia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Vaticano.

Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Iamahirya libica (Libia), Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

Zona 2
(Altri paesi dell'Africa, Americhe, Altri paesi dell'Asia)

Africa del sud, Angola, Ascensione, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Centrafricana, Ciad, Comores, Congo (Brazaville), Rep. Dem. Congo (Ex Zaire), Costa d'Avorio, Etiopia, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, S.Elena, S.Tommaso e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tristan de Cunha, Uganda, Zambia, Zimbawe.

Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bolivia, Brasile, Canada (Terranova), Cayman, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Dominique, Domenicana, El Salvador, Ecuador, Falkland, Georgia del sud, Giamaica, Grenada, Groenladia, Guadalupa, Guantanamo Bay, Guatemala, Guyana, Guyana francese, Haiti, Honduras, Martinica, Messico, Midway, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, S.Christofer, (S.Kittis), S.Pierre e Miquelon, S.Lucia, S.Vincenzo, USA, Suriname, Trinidad e Tobago, Turques e Caiques, Uruguay, Venezuela, Vergini britanniche, Vergini (USA).

Afganistan, Arabia Sauduta, Armenia, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, darussalam, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Corea del Nord, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Georgia, Giappone, Kazakistan, Kirghizistan, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kampuchea, Kuwait, Laos, Macao, Malaisia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia (parte asiatica), Singapore, Sri Lanka, Tadjikistan, Thailandia, Taiwan, Timor Orientale, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam,

Zona 3
(Oceania)

Australia, Caroline, Christmas, Cook, Fanning e Washington, Figi, Guam, Kiribati, Kiritibati, Marianne, Micronesia, Marshall, Nauru, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Vanuatu, Nuova Guinea-Papuasia, Palau, Phoenix, Pitcairn, Polinesia francese, Santa Croce, Salomone, Samoa Neozelandesi, Samoa USA, Timor orientale, Tonga, Tuvalu, Wake.

Allegato 3

AREE GEOGRAFICHE PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI INTERNAZIONALI DELLE SPEDIZIONI DI POSTA CELERE

Zona 1

Albania, Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Zona 2

Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaidjan, Bielorussia, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Capo Verde, Eritrea, Estonia, Etiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Hong Kong, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kenia, Kuwait, Kyrgyzstan, Lettonia, Lituania, Macao, Marocco, Moldavia, Nigeria, Oman, Qatar, Ruanda, Russia, Senegal, Sierra leone, Singapore, Siria, Somalia, Thailandia, Taiwan, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, USA.

Zona 3

Africa del Sud, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Bermuda, Bhutan, Botswana, Brasile, Centrafrica, Ciad, Congo, Congo Rep. Dem (ex Zaire), Corea, Costa d'Avorio, Curacao, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Guatemala, India, Indonesia, Malesia, Mali, Mauritania, Messico, Mozambico, Niger, Pakistan, Sri Lanka, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

Zona 4

Argentina, Australia, Bolivia, Brunei, Cambogia, Cina, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Fidji, Gran Cayman, Guadalupa, Guyana Francese, Honduras, Laos, Lesotho, Madagascar, Maldive, Martinica, Mauritius, Nepal, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Reunion, Seychelles, Uruguay, Vietnam.

01A4601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 90/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2001;

Premesso che:

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 27/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

l'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ricevuto dall'Autorità in data 24 aprile 2001, prot. 008794 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modificazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), stabilisce l'esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza nominale superiore o uguale a 3 MW non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 Luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, dal meccanismo di reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

Visti:

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 26 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000;

il decreto 17 aprile 2001;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999 deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, - supplemento ordinario - n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* -

Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario e deliberazione n. 27/01 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;

Considerato che:

le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimiliate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;

la riduzione del parametro Ct per il terzo bimestre comporta una diminuzione del gettito derivante dall' applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui al precedente alinea;

l'applicazione delle disposizioni del decreto 17 aprile 2001, richiamato in premessa, potrà comportare un aumento dell'onere per l'utenza relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

Ritenuta l'opportunità di:

adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto delle variazioni del gettito atteso della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001 dovuta alla variazione del parametro Ct;

adeguare, secondo criteri prudenziali, la componente tariffaria A6, tenuto conto del prevedibile aumento degli oneri relativi alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica dovuto alle disposizioni del decreto 17 aprile 2001;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;

b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata;

c) per deliberazione n. 39/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;

d) per deliberazione n. 113/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;

e) per deliberazione n. 244/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;

f) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

g) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *cc)* della deliberazione n. 204/99;

h) per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'art. 12, comma 12.4 della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2000-marzo 2001, è fissato pari a 36,967 L/Mcal.

2.2 Il parametro Ct per il terzo trimestre (maggio-giugno) 2001 risulta pari a 83,545 L/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento del parametro PG

Il parametro PG per il terzo trimestre (maggio-giugno) 2001 risulta pari a 123,245 L/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

Le aliquote delle componenti PV sono fissate per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2001 come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1 e la tabella 9, di cui all'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00 e n. 244/00, sono sostituite dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2001.

Milano, 26 aprile 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1 - Aliquote della componente PV per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2001

Tariffa D2		L/kWh
fasce di consumo (kWh/anno)		
da	a	
0	1800	67,3
1801	2640	106,0
2641	4440	144,9
	oltre 4440	106,0

Tariffa D3	106,0

TABELLA 2: Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			A6		UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	0,9	0,9	-	9,3	9,3	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	3,0	3,0	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,6	0,6	-	13,0	13,0	-	4,0	4,0	-	0,6	0,6	3,0	3,0	-	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,3	9,3	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	3,0	3,0	-	-	-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	86.539	12,6	12,6		4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0	-	-	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,3	9,3	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	3,0	3,0			-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	86.539	12,6	12,6	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	3,0	3,0			-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,4	-	-	10,1	-	-	4,0	-	-	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,4	-	72.006	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,4	-	72.006	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,4	-	90.810	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,4	-	90.810	10,2	-	-	4,0	-	7.100	0,4	-	3,0	-	-	-	-	-

TABELLA 3: Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 (valori in lire/kWh)

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC2*
Alluminio primario	0,4	10,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,4	10,2	4,0	0,4	3,0	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese. comuni rivieraschi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

01A4999

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8827
Yen giapponese	107,50
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,62130
Corona svedese	9,1160
Franco svizzero	1,5401
Corona islandese	86,21
Corona norvegese	8,0400
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57817
Corona ceca	34,423
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,33
Litas lituano	3,5292
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,4015
Zloty polacco	3,4942
Leu romeno	25011
Tallero sloveno	217,4417
Corona slovacca	43,253
Lira turca	1021600
Dollaro australiano	1,6948
Dollaro canadese	1,3602
Dollaro di Hong Kong	6,8848
Dollaro neozelandese	2,0870
Dollaro di Singapore	1,6080
Won sudcoreano	1149,10
Rand sudafricano	7,0274

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5231

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Connettivina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 230 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale: CONNETTIVINA.

Confezioni:

pomata 15 g - A.I.C. n. 019875044;

10 garze medicate - A.I.C. n. 019875057;

«200 mg/100 ml spray cutaneo, soluzione» flacone nebulizzatore da 20 ml per uso cutaneo - A.I.C. n. 019875069;

«4 mg garze impregnare» 10 garze impregnate sterili cm 10 x 20 per uso cutaneo - A.I.C. n. 019875071;

«12 mg garze impregnate» 5 garze impregnate sterili cm 20 x 30 per uso cutaneo - A.I.C. n. 019875083.

Società: Fidia S.p.a., via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (B10).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1). I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento. Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni: «044 e 057» come di seguito indicate:

A.I.C. n. 019875044 - «0,2% crema» 1 tubo da 15 g;

A.I.C. n. 019875057 - «2 mg garze impregnate» 10 garze 10 x 10.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4985

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2001, n. 20/E, recante: «Modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001).

In calce alla circolare citata in epigrafe, riportata alla pag. 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Il direttore della direzione centrale gestione tributi*», leggasi: «*Il direttore dell'Agenzia delle entrate*».

01A4897

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante: «Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 57, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 61, al primo comma, al quarto rigo, dove è scritto: «...modalità scelta...», leggasi: «...modalità *a* scelta...»; nell'art. 62, al primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «...individuata *com* specificato...», leggasi: «...individuata *come* specificato...»; nel medesimo art. 62, al primo comma, al quinto rigo, dove è scritto: «...quale incaricato di *pubblici* servizio.», leggasi: «...quale incaricato di *pubblico* servizio.» e, al secondo comma, al terzo rigo, dove è scritto: «...termine *d* giacenza...», leggasi: «...termine *di* giacenza...».

01A4898

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651107/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035